

B R E V E
DICHIARAZIONE
DELLA REGOLA
DE' FRATI MINORI

Composta

DAL P. FRA MARTINO
DELLA CROCE

*Sacerdote della Provincia di S. Pietro
d' Alcantara de' Minori Scalzi
nel Regno di Napoli per uso,
e commodità de' Novizj,
e novelli Professi della
medesima.*



IN NAPOLI MDCCXXII.
Nella Stamperia di Genaro Muzio.
Con licenza de' Superiori.

Sacrosanctæ , & Indi-
viduæ Trinitati , Cru-
cifixi Domini Nostri
Jesu Christi Humanitati ,
Beatissimæ , & Gloriosissi-
mæ , semperque Virginis
Mariæ fœcundæ Integrita-
ti , & Omnium Sanctorum
Universitati .

F. M. A. C. D. D. D.

A 2

ACHI

A CHI LEGGE:

F Ra le massime veramente Divine, che S. Francesco di Sales lasciò all' Anime Religiose, singolar' è questa. La Predestinazione de' Religiosi è attaccata all' Amore, ed osservanza della Regola, ed a far puntualmente ciò, che devono nella lor vocazione: e fu sì costante il Santo in tale insegnamento, che, pochi giorni prima di morire, non altro ricordo lasciò alle sue Care Figlie, che la Massima già detta. Chi attentamente riflette agl' ultimi sentimenti de' SS. Fondatori delle Religioni, troverà, che nulla più ebbero a cuore nel punto della loro beata Morte, che raccomandar a lor' Allievi l' osservanza della Regola. Vaglia per tutti la Serafica Madre S. Teresa, la quale pochi momenti prima di spirare, non con altre parole licenziosi da suoi Figli, che con

esortargli all' osservanza regolare :
Alumnos . . . ad regularem obser-
vantiam adhortata , sub Colum-
bae specie purissimam Animam
Deo reddidit . E con ragione; men-
tre osservando le loro Regole i Reli-
giosi pongono in esecuzione appunto
quei mezzi , per li quali Dio ha sta-
bilito giustificarli in terra , e poi a
suo tempo glorificarli in Cielo . Posto
ciò : si scorge subito il fine , ch' hò
avuto in ispiegare brevemente la
Nostra S. Regola : è stato appunto ,
affinche intendendola bene i miei
Confratelli , e poi osservandola coll'
aiuto della grazia fino alla Morte ,
avessero per la Misericordia del Si-
gnore. conseguito quel fine , per cui
Egli credli , e poi chiamolli alla
Religione . E' ben vero però , che io
non hò preteso far questa picciola fa-
tiga per i Dotti , e Provetti nella
Religione , che suppongo non averne
di bisogno ; ma bensì per i Novizj ,
e no-

*e novelli Professi, li quali non an-
no facilmente alla mano altre Sposi-
zioni accomodate alla lor capacita;
mentre tutte quelle, che corrono, o
sono di linguaggio non inteso da essi,
o se ve n'è taluna nella nostra fa-
vella italiana, è così voluminosa,
che stentano anche i più Periti per
ritrovarvi un caso. Questo stesso mo-
tivo m'ha mosso a comporla a modo
di Dialogo; mentre così è più facile
a capirsi quello, che in essa s'inse-
gna.*

*E' necessario però, che Io confessi
qui ingenuamente il vero, e prego
chi legge a darmi credenza, che Io
non avrei mai avuto ardire di por-
mi a tanto impegno, qual'è quello
di spiegare la Nostra Santa Regola
per se medesima molto difficoltosa, e
che però ha dato tanto che fare agli
Spositori di essa di gran lunga a Me
superiori di talenti, dottrina, e pie-
tà; Se chi poteva comandarmi, con*

replicase istanze non mi avesse a ciò
sforzato, sin' a farmi entrar in iscrupolo,
si perche non ubbidivo, com' ancora,
perche defraudavo i miei Fratelli di qualche ajuto, qualunque si
fusse, per intendere il lor doveri. Io
ben sò, che sia lo stesso per me mostrar
alla luce questa mia picciola fatica,
ed insieme insieme scoprirne i sconci,
che contiene, e quindi rendermi reo
di non poche censure. Ma a questo
non sò, che dire; dico solamente,
che meritando io esser censurato, non
devo aver a male, che ciò si faccia,
ne per tal rispetto lasciar d' ubbidire
a chi devo. Senza che; è ben noto il
detto di quel Savio: Chi teme le
censure, odj la penna. Vivi felice.

NEL

9

NEL NOME
DEL SIGNORE

*Incomincia la Regola , e vita de'
Frati Minori .*

1. D.



HI sia stato l'Autore
della Regola de' Fra-
ti Minori ?

3. Sebbene questa
Regola fù scritta , e
proposta dal Serafi-
co Padre S. France-

scò a suoi figliuoli ; con tutto ciò il
principal' Autore di essa fù lo stesso
Iddio , che glie la rivelò : ordinan-
dogli , che la scrivesse , e proponesse
a chi voleva professarla . Costa chia-
ramente dalla Decretale di Nic. III.
Exiit , qui seminat ; dove Egli dice:
*Hac est illa Regula descendens à Patre
luminum per ejus Filium verbaliter,
& exemplariter Apostolis tradita,
& demum per Spiritum Sanctum
B. Francisco inspirata &c.* E da Cle-
men. V. nella Clementina : *Exivi
de Paradiso ;* vien chiamata : *Cœle-
stis vitæ forma .* Lo stesso dice il Se-

A

1

12-

rafico Padre nel suo Testamento :

2.D. A chi propria , ed assolutamente convenga questo nome di Frate Minore ?

R. Conviene a chi professa , ed osserva la Regola nella sua purità . Imperciocchè , siccome colui e' vero Cristiano , che , ricevuto il Santo Battefimo , hà professata la vita , e fede christiana , e poi vive una vita conforme , e corrispondente a tal sede ; così colui è vero Frate Minore , che professa , ed osserva puramente la Regola professata .

3.D. Da qual Pontefice , e quando fù approvata , e confermata detta Regola ?

R. Fù approvata , e confermata con Bolla dal Sommo Pontefice Onorio III. l' anno ottavo del suo Pontificato , e della nostra Redenzione 1223. Vedi March. q. 2. proem. pag. 4. Xim. pag. 34.

4.D. Qual perfezzione contenga la Regola de' Frati Minori ?

R. La Regola de' Frati Minori è perfettissima , arricchita da Dio con favori , e doni particolari . Vedi March. cit. q. 3. proem. pag. 6.

5.D. Perche questa Regola sia tanto perfetta ?

R. Per-

17. Perche contiene compendiosamente il Santo Vangelo, da cui per ispirazione dello Spirito Santo dal Nostro Serafico Padre è stata cavata. Onde il medesimo S. P. la chiama: *Libro della vita. Speranza di salute: Midollo del S. Vangelo: Stato della perfezzione &c.* E S. Vincenzo Ferrerio in un panegirico fatto in lode del Nostro Serafico Padre dice. Che osservandosi questa Regola da suoi Professori, potevano esser canonizzati nella lor morte: e finalmente Navarro Dottore celebre con le seguenti parole loda eccellentemente la Regola sudetta: *Veneror Regulam illam altissimam Divi Francisci, ut observantes eam ad unguem ad mentem Authoris, reputem eos quosdam incruentos Martyres.*

6.D. Quanti, e quali favori speciali abbia concesso Dio all' Ordine de' Frati Minori?

17. In ogni tempo Dio N. S. ha favorito l' Ordine de' Frati Minori; ma sei speciali favori ne riferiscono i Spositori. I. Che quanto più fossero i Frati nell' Ordine; altrettanto più abbondantemente in ogni cosa Iddio l'avrebbe provveduti. II. Che

nessun Frate, che osservasse la sua Regola, potrebbe far mala morte. III. Che qualsivoglia Persona, che avesse perseguitato dett' Ordine, sarebbe stato punito da Dio con grave castigo. IV. Che la Religione Francescana sarebbe stata fino al fine del Mondo. V. Che nessun Frate persevererebbe nell' Ordine, se volesse vivere malamente in esso. VI. Che qualsivoglia persona, che fosse vero divoto dell' Ordine, ancorche gran peccatore, otterrebbe da Dio Misericordia. Vedi Fr. Martino di S. Gius. cap. 1. pag. 19. A detti privilegi, o sian favori potrebbe aggiugnersi quello delle Sagrate Stimmate impresse realmente nel Corpo del Serafico Fondatore dall' istesso Redentor Nostro Gesù Cristo.

Q. D. Se la Regola de' Frati Minori obbliga i professori di essa à colpa grave?

R. Non tutto quello, che sta espresso nella Regola obbliga i Frati à peccato grave; ma solamente ciò, che di sua natura è tale, come sono i voti essenziali di Ubbidienza, Povertà, e Castità; e quello, che il Santo Fondatore espresse nella Re-

go-

gola con tali parole , che importano obbligazione grave , siccome poi dichiararono i Sommi Pontefici Nic. III. , e Clem. V.

8.D. Quante , e quali siano l' accennate obbligazioni ?

17. Oltre i trè sudetti voti essenziali communi à tutte le Religioni , i Frati Minori sono obbligati *sub gravi* di osservare 25. altri precetti espressi nella Regola , secondo le dichiarazioni de' sudetti Sommi Pontefici, de' quali precetti si tratterà appresso . Alcuni Spositori dicono , che i precetti della Regola siano più di 25. Altri dicono di no : pare , che la questione sia di voce ; mentre nella sostanza tutti dicono lo stesso, Vedasi Marchante q. 4. proem. conclus. 1. pag. 10. Fr. Gius. di Gesù Maria pag. 29.

9.D. Se l' ignoranza , anche invincibile, scusi i Frati Minori dell' osservanza della lor Regola .

18. Supposto , che i Frati abbino professata la Regola liberamente, non possono allegare ignoranza nell' osservanza di essa ; mentre ciascuno è obbligato sapere quello , che deve osservare . Tanto più , che nell' anno

no del Noviziato in ogni Provincia dell'Ordine si spiega a Novizj la Regola ; e poi in ogni Conventò sono Religiosi dotti , e zelanti , che colle parole , e coll' opere n' inculcano l' osservanza . Vi sono ancora de' Spositori , ne i quali i Frati possono riconoscere la lor obligazione, ed osservarla . March. q. 5. proem. conclus. 1. , e 2. pag. 12. Matteuc. in Schola Paup. tit. 1. conf. 8. pag. 117. , e gli altri Spositori .

10.D. Se l'osservanza della Regola consista nell' indivisibile , cioè , se possa osservarsi in alcune Provincie più larga , ed in altre più stretta ?

R. Siccome l' osservanza de' Divini comandamenti , e la pratica delle virtù non consiste nell' indivisibile , ma tiene i suoi gradi ; così pure l' osservanza regolare tiene le sue misure . E' ben vero , che ogni Frate si deve accomodare alle leggi , e costumanze legittime , e ragionevoli della propria Provincia .

11.D. Se i Frati siano tenuti avanzarsi sempre più nella perfezione religiosa , e con quai mezzi .

R. Sebbene i Frati non anno obbligo di esser perfetti , come i Vescovi ; è fuor

fuor di dubbio però , che sono tenuti vivere in modo , che vadino sempre acquistando la perfezione; altrimenti starebbono in cattivo stato . S. Tomaso, ed Alvarez riferiti da Valerio Riginaldo in praxi lib. 18. cap. 22. num. 391. Li mezzi poi per adempire tal'obbligo sono l'osservanza della Regola , e delle proprie Costituzioni , almeno più principali , come insegna lo stesso Riginaldo con Silvestro , Gregorio di Valenza , Peyrini , ed altri .

12.D. Quando nacque , quanti anni visse così nel secolo , come nella Religione , e quando morì il Nostro Serafico P. S. Francesco ?

17. Nacque , secondo alcuni , l'anno 1181. nella Città d' Assisi nell' Umbria . Regnando nel Vaticano Lucio III. , e nell' Imperio Federico I. detto il Barbarossa . Visse 45. anni, de' quali 25. nel Secolo , e 20. nella Religione , e morì l' anno 1226. essendo Papa Gregorio IX., che anche lo canonizò due anni dopo la di lui santa morte . Vedi Fr. Mart. fogl. 11. Il P. Vvadingo Annalista dell' Ordine , citando il Baronio , dice , che il N. P. S. Francesco nacque l' anno 1182.

CAP.

C A P. I.

Testo della Regola .

L A Regola , e vita de' Frati Minori è questa , cioè osservare il Santo Evangelio del Nostro Signore Gesù Christo , vivendo in Ubbidienza , senza proprio , ed in Castità . Frate Francesco promette Ubbidienza , e riverenza al Signor Papa Onorio , ed a suoi Successori canonicamente entranti , ed alla Chiesa Romana : e gli altri Fratri siano tenuti ubbidire a Frate Francesco , ed a Successori suoi .

In questo primo Capitolo della Regola si fa menzione degli tre voti essenziali ; cioè di Ubbidienza , Povertà , e Castità . Di questi tre voti brevemente ne diremo qui qualche cosa per discorrerne poi più a lungo , dove si tratterà de i precetti , che si riducono a i medesimi voti ,

S. I.

Del Voto dell' Ubbidienza :

1. D. **C** He cosa sia l' Ubbidienza ?

R. **S.** Tomaso seguito da tutti la
de-

definisce , che sia una virtù morale, che rende pronta la volontà del suddito per adempire i comandamenti del Superiore .

2.D. A quanto si stende l' Vbbidienza , che promette il Frate Minore , quando professa ?

R. Secondo il Testo della Regola si stende a tutto ciò , che non è contrario all' anima , ed a quello , che prescrive la medesima Regola .

3.D. A chi è tenuto ubbidire il Frate Minore in virtù di questo voto di Vbbidienza , che egli fa nella Professione ?

R. In primo luogo rimane obbligato di ubbidire al Sommo Pontefice canonicamente eletto ; e , *Sede vacante*, al Sagro Collegio de Cardinali , e loro Delegati , come Nunzj , &c. Secondo , al Ministro Generale *pro tempore* dell' Ordine , e suoi Commissarj , e Delegati . Terzo alli Capitoli generali , e provinciali . Quarto a Superiori Provinciali , e suoi Delegati ; e finalmente a Superiori locali , Presidenti assoluti , &c.

4. Se i Frati Minori siano obbligati ubbidire al Papa , ed alla Chiesa Romana

mana sopra tutti gli altri Religiosi e Christiani .

7. Il P. Sanchez non riconosce tal' obbligazione ne i Frati Minori , e qualche nostro Spositor tiene la medesima sentenza . Ma con maggior fondamento . e verità altri Spositori , e Dottori dell' Ordine difendono lo contrario , insegnando , che un Frate Minore , che non ubbidisce al Sommo Pontefice in materia sufficiente , peccò mortalmente per trè titoli . Primo perche non l' ubbidisce , come gli altri Christiani , de' quali il Papa è il Capo , ed il Pastore . Secondo , perche non l' ubbidisce , come gli altri Regolari , de' quali il Papa è il principal Generale . Terzo , perche manca a quell' ubbidienza promessa dal S. Fondatore in nome di tutti i suoi Frati presenti , e futuri . Provano questa lor sentenza con dire , che il voto fatto dal P. S. Francesco di ubbidire al Sommo Pontefice non fù personale , ma fù fatto da lui , come Capo di tutto l' Ordine . Pare , che di tal sentenza fusse anche il Cardinal Bellarmino , quando lib. 2. de Monachis disse : *Hic est primus Religio-*
nis

*his Fundator , qui Summo Pontifici ,
& Ecclesie obedientiam explicitam de-
vovit . Vedi March. cap. 1. test. 2. pag.
31. Fr. Martino di S. Gius. cap. 21.
fogl. 257.*

5.D. Di quante maniere sia l' Vbbidien-
za ?

R. L' Vbbidienza altra è materiale , ed
è l' esecuzione dell' opera comanda-
ta , sebbene si eseguisca senza
espressa intenzione di adempire ciò
che il Superiore ha comandato . Al-
tra è formale , cioè quando il Sud-
dito ubbidisce precisamente , perche
il Superiore ha comandato , e questa
è più meritoria della prima .

6.D. Quanti peccati commette il Frate ,
che non ubbidisce al suo Prelato,
quando questo li comanda in virtù
di S. Vbbidienza in materia suffi-
ciente ?

R. Commette due peccati mortali , l'
uno contra la virtù della Religione,
per ragione del voto fatto di ubbi-
dire ; e l' altro contra la virtù dell'
Vbbidienza , della quale i Frati Mi-
nori tengono precetto speciale nella
loro Regola . Altri dicono , che ne
commetta altri due cioè uno contra
la virtù della Giustizia per il con-
tratto

tratto fatto colla Religione di servirlo , ed essa d'alimentarlo ; ed un' altro contra la virtù , a cui si riduce la cosa comandata . Vedi Fr. Gius. di Gesù Maria cap. 21. pag. 294.

S. II.

Del Voto della Povertà.

Q. D. **C**He cosa sia la Povertà , che il Frate Minore promette a Dio nella professione ?

R. La Povertà , che con voto solenne promette a Dio il Frate Minore è una volontaria , ed assoluta rinuncia di tutte le cose temporali , che possiede , o può possedere , così in commune , come in particolare , fatta per amor di Dio . La Povertà de' Minori differisce da quella de' altri Religiosi , i quali , sebbene nulla di proprio abbino in particolare , li è lecito nondimeno averlo in commune : onde tal povertà è propria dell' Ordine Francescano approvata , e canonizzata dalla S. Sede , specialmente da Nicolò III. , e Clemente V. nelle loro celebri Decretali . Da Povertà si stretta , che
i Fra-

i Frati Minori professano , ne siegue , che essi sono incapaci di qualsivoglia dominio , proprietà , ed uso politico delle cose temporali : e che tutte le cose , delle quali essi tengono l' uso , o sono delle persone devote , che le diedero , se esse ne ritennero per se il dominio , o sono della S. Chiesa Romana , se senza tale riserba le concedettero .

2.D. Quanti peccati mortali commetta il Frate Minore proprietario ?

R. Il Frate Minore , che fa contro questo voto in materia sufficiente commette due peccati mortali ; l' uno contra la virtù della Religione in riguardo del voto ; e l' altro contra la virtù della Povertà , di cui nella Regola tiene precetto particolare .

3.D. Perche la Povertà de' Minori si chiama *Altissima* ?

R. Così dal Serafico Padre S. Francesco , come da Sommi Pontefici , che dichiararono la Regola , viene spesso chiamata , perche esclude ogni dominio , e proprietà , così in particolare , come in commune , ciò che non anno l' altre Religioni , conforme di sopra si è detto .

G.III.

S. III.

Del Voto della Castità

1. D. **C**he cosa sia la Castità ; che si promette a Dio da Frati nella solenne professione ?

2. Communemente la Castità Religiosa vien descritta da Dottori : esser una virtù morale, che vieta all'Uomo Religioso ogni atto, e delectazione venerea volontaria ; così esterna, come interna, tanto seco, quanto con altri.

2. D. Quali sono i mezzi principali per acquistare, e conservare questa virtù ?

3. Molti mezzi s' insegnano da Santi, e Maestri di spirito ; i principali però rispetto a Religiosi sono : l' Vbbidienza à lor Superiori, l' umiltà di cuore, e l' orazione, con cui incessantemente si chiedi a Dio un sì gran dono. Giova pure assai per ella l' esser cordial divoto del SS. Sacramento, e della Beatissima Vergine.

3. D. Quali sono le cagioni, per cui bene

ne spesso corre pericolo la Castità?
 27. Sono molte; ma le principali sono due. Prima la soverchia dimestichezza colle donne, anche pie, e devote. Secondo, vivere senz' applicazione; ed oziosamente. Verità anche avvertita da un Gentile, quando disse: *Otia, si tollas, periret Cupidinis arcus.*

4. D. Quanti peccati commette il Frate, che pecca contra la Castità?

27. Prescindendo da altra circostanza, che può accompagnar l'atto peccaminoso, ne commette due. Vno contra il voto; e l'altro contra la virtù della Castità.

C A P. II.

Testo della Regola:

SE alcuni vorranno pigliar questa vita, e verranno a i Frati nostri, i Frati li mandino a suoi Ministri Provinciali, a quali solamente, e non ad altri si concede la licenza di ricever i Frati. Ma i Ministri gli esaminino diligentemente della Fede Cattolica, ed Ecclesiastici Sacramenti, e se tutte queste cose credono, e vogliono fedelmente
 con-

confessare , ed infino al fine fermamen-
 te osservare , e se non anno moglie , o
 vero se l' anno , e già sono entrate in
 Monasterio le mogli , o veramente
 abbino lor data licenza con autorità
 del Diocesano Vescovo , avendo esse già
 fatto voto di continenza , e siano di
 tal etade le mogli , che di loro non
 possa nascer sospetto , i Ministri dica-
 no loro la parola del S. Evangelio ,
 che vadino , e vendino tutte le sue cose,
 e si sforzino darle à poveri : il che se
 non potranno fare , basta loro la buo-
 na volontà ; e guardinsi i Frati , e
 loro Ministri , che non siano solleciti
 delle sue cose temporali , accioche li-
 beramente faccino delle sue cose tutto
 quello , che ispirarà loro il Signore :
 nondimano se dimandaranno consiglio ,
 abbino licenza i Ministri di mandarli
 ad alcui , che temano Dio , secondo
 il consiglio de i quali i loro beni siano
 dispensati à poveri . Da poi li conce-
 dano i panni della probazione , cioè
 due toniche senza cappuccio , ed il
 cingolo , e mutande , ed il capparone
 infino al cingolo , salvo se ad essi Mini-
 stri altro (secondo Dio) alcuna volta
 paresse . Ma finito l' anno della proba-
 zione , siano ricevuti all' Vbbidienza ,
 pro-

promettendo osservare sempre questa vi-
ta, e regola: e per niun modo sarà
loro lecito uscire da questa Religione,
secondo il comandamento del Signor
Papa: imperoche secondo il S. Evan-
gelio, niuno, che mette mano all' ara-
tro, e riguarda in dietro è atto al
Regno di Dio. E quelli, che anno già
promessa ubbidienza abbino una tonica
col cappuccio, ed un'altra senza cap-
puccio chi la vorrà avere. E quelli,
che per necessità sono costretti, possono
portar calceamenti. E tutti i Frati si
vestino di vestimenti vili, e possono
rapprezzarli di sacchi, e d'altre pez-
ze colla benedizione di Dio: i quali
ammonisco, ed esorto, che non di-
spreggino, ne giudichino gli Romani,
i quali vedono esser vestiti di molli ve-
stimenti, e colorati, ed usare cibi,
e beberaggi delicati: ma più presto
ogni uno giudichi, e dispreggi se me-
desimo.

In questo secondo Capitolo si contengono cinque precetti, che obligano i Frati a peccato mortale. Il I. riguarda la recezione, educazione, e professione de' Novizi. Il II. che i Frati già professi, non possono uscire dalla Religione. Il III. Che

B

i Fra-

i Frati abbino una tonica col cappuccio ; ed un'altra senza di esso. Il IV. Che non sia lecito a Frati portar calceamenti. Il V. Che i Frati si vestino di vestimenti vili .

S. I.

De' Novizj .

I. D. SE i Frati siano obligati mandar a i Ministri tutti quei , che cercano vestirsi del nostro S. Abito .

Pr. Convien distinguere : O tali Pretendenti sono conosciuti da Frati veramente idonei , e capaci di esser ammessi , o no . Se sono idonei , non possono , ne debbono i Frati impedire , ne opporsi alle richieste di detti Pretendenti , e facendo il contrario , peccano gravemente , secondo la sentenza più vera , e sicura de' Spositori della Regola , sebbene altri sentano il contrario . Se poi non sono idonei , e buoni per l' Ordine , si possono , anzi si debbono licenziare , conforme ordinò Nic. III, art. 1. con queste parole : *Non omnes admittendos . . . Sed tantum illi , qui . . . possunt esse utiles Ordini &c.* E' dottrina commune. Ved.

Ved. Marth. Cap. 2. tit. 1. q. 1. pag. 51.

2. D. A Chi spetta di ricevere i Novizj.

1. In primo luogo spetta al Superior Generale, e suoi Delegati. Secondo a i Ministri Provinciali, li quali anche possono delegar ad altri questa facoltà, secondo la concessione di Nic. III. art. 10., con avvertenza, che tutti i sudetti non possono da se soli ricevere i Novizj, ma debbono farlo con altri quattro, avendo così ordinato Clem. VIII. nella Bolla, che comincia: *Altissima Paupertatis via*.

3. D. Quali condizioni, e requisiti deve avere il Novizio, che chiede il nostro S. Abito?

1. Trè sole condizioni esprime la Regola. La prima, che sia Fedele Cristiano, e Cattolico. La seconda, che non abbia moglie, con cui abbia consumato il matrimonio; o avendola, siasi ritirata la moglie in Monistero; o pure stando al secolo, sia avanzata in età; e, fatto voto di castità con licenza del Vescovo, abbia data licenza al Marito di farsi Religioso. La terza, che il Novizio prima di professare, si spropri di tutti i suoi beni temporali; dandogli a poveri, se potrà far-

lo. Tale spogliamento però non è necessario, che la faccia prima di vestirsi, anzi, secondo il Conc. Trid. sess. 25. cap. 16. de Regularibus, deve farla con licenza del Vescovo, o suo Vicario due mesi prima di professare.

4. D. Se, oltre le qualità già dette, ne deve aver altre chi vuol vestire il nostro S. Abito?

R. Per disposizione de' Sommi Pontefici Sisto V. Greg. XIV., e Clem. VIII. altre condizioni deve aver il Novizio, o Pretendente, le quali. Chi riceve il Novizio, potrà veder presso Emmanuele Rodriquez tom. 3. q. 10., e 11. per totum. Fr. Mart. di S. Giuf. cap. 2. pag. 25. Kerck. ne i Commentarj sopra li statuti generali cap. 1. §. 1., e seg.

5. D. Se peccano i Frati, che diretta, o indirettamente inducono i Novizj a disporre i loro beni in beneficio commune, o particolare di essi Frati?

R. Il Nostro Serafico Padre, Nic. III., e tutti gli Spositori condannano a peccato mortale i Frati, che ciò fanno, per li gravissimi inconvenienti, che da questo derivano. E' ben vero, che, se li Novizj di lor

volontà offeriscono qualche cosa de' loro beni, lecitamente può riceverli da Frati . Così Clem. V. cap. 2. In oltre possono i Frati significare al Novizio già risoluto di farli bene , quelle necessità , che anno , e specificarli più una , che un' altra . March. q. 14. conclus. unica pag. 66. , il quale aggiunge , che se il Novizio determinato già à far bene , stà però sospeso di farlo più ad uno , che ad un' altro povero possono i Frati per sol motivo di carità offerirnegli uno , che sia veramente bisognoso . Ammonisce però, che ciò non si faccia per osservanza maggior della Regola .

6.D. Se il Novizio chiede parere a Frati come debba governarsi circa la distribuzione de' suoi beni , possono i Frati darglielo , o pure sono in obbligo di astenersi di ciò fare .

7. Tutti gli Spofitori dicono , che i Frati peccano mortalmente , se danno il consiglio sudetto a i Novizj , e però che essendone richiesti, li debbono , secondo la Regola , rimettere à Persone timorate di Dio , che non siano i Frati dell' Ordine , o lor Parenti , o il Sindaco Aposto-

lico di essi Frati .

7. D. Se peccaranno quelli, che ricevono i Novizj , quando per legitime informazioni non sapranno , che i Recipiendi abbino i requisiti prescritti dalla Regola , da Sommi Pontefici , e dal jus commune?

R. Non solo peccano gravemente, ma incorrono ancora nella scomunica per la Bolla di Sisto V. *Cum de omnibus* . E' ben vero, che per concessione di Clem. VIII. basterà dar al Recipiendo il giuramento di averli; e poi prima di professare farsi legitimamente dette informazioni, e debbono esser approvate dal Prelato, e da altri quattro del Convento .

8. D. Se quelli, che riceverò il Novizio, avvertirono in esso qualche difetto notabile, come esser ignorante, fiacco di complessione, e di forze per portar i pesi della Religione, &c., e nondimeno lo riceverono, se possono i Frati negargli il Voto in tempo, che saranno posti in capitolo?

R. Fr. Mart. di S. Giuf. cap. 2. num. 23. pag. 36. risolutamente dice, che i Frati suffraganti non debbono dar il voto a detto Novizio, e cita Sanchez ,

chez ; Cordova , e Miranda , assignandone ragione , che non deve la Comunità continuare ciò , che malamente fecero quei , che riceverono il Novizio , e che sia minor male quello del sol Novizio coll'esser discacciato , che quello della Religione coll'esser ritenuto , e portarne il pregiudizio tutto il tempo , che starà in essa . Tale dottrina sembra assai ragionevole , e che dovrebbe sempre praticarsi .

9.D. Se peccarà gravemente il Frate con negar il voto al Novizio idoneo , e degno ?

27. Tutti gli Spositori condannano a peccato mortale i Frati , che ciò fanno per l'ingiustizia , che commettono o contra il Novizio , o contra la Religione .

9. II.

Del Precetto , che proibisce a Frati di non uscir da questa Religione .

1.D. **S**E possono darsi alcuni casi , ne i quali possa il Frate Minore uscirne lecitamente dalla Religione ?

27. Gli Spositori n' assegnano alcuni .
I. quando il Frate esce con dispensa

B 4

Apo-

Apostolica contessagli per causa ragionevole rappresentata veridicamente al Sommo Pontefice . II. per ajutar il Padre , e la Madre , che si ritrovano in estrema , o quasi estrema necessità , e non può farlo , che con uscir dalla Religione . III. se alcuno è assunto dal Sommo Pontefice al Vescovato . IV. se qualche Frate discacciato per suoi delitti dalla Religione , fatte le dovute licenze per ritornarvi , non vi sia ammesso , può entrar in altra Religione , o restarsi nel secolo sotto l' Ubbidienza del Vescovo , osservando la Regola , che al meglio li permette tale stato .

2. D. Se fuori di detti casi un Frate lascia la Religione per sempre , o per qualche tempo , incorra in alcuna pena ?

R. Oltre di peccare gravemente contra questo precetto , incorre nella scomunica fulminata da diversi Sommi Pontefici contro chi lascia la sua Religione , e diviene Apostata . In oltre incorre in pena di sospensione perpetua di ogni grado di Ordine Ecclesiastico , e di ogni officio ottenuto , ed anche d' inabilità di

ot-

33

ottenerli appresso. Costa dalla Bolla di Paolo IV. *Postquam Divina Bonitas*. Avverte però Kerck. con Sanch., che, sebbene quei Frati, che per qualche tempo si appartono dalla Religione con intenzione però di ritornarvi, (e propriamente si chiamano fuggitivi) peccano mortalmente, e restino scomunicati; non incorrono però nelle pene fulminate nella sudetta Bolla di Paolo, la quale propriamente è per quei, che per sempre lasciano la Religione, e si chiamano con tutta proprietà Apostati. Ved. Kerck. cit. cap. 6. §. 20. *De Apostatis* pag. 391., dove accuratamente tratta questa materia.

§. III.

Del Precetto, che vieta l'uso di più di due toniche.

1. D. **C**He cosa intende la Regola, quando dice, che i Frati abbiano una tonica col cappuccio, ed un'altra senza di esso?

2. Tutti gli Spositori concordano, che per tonica col cappuccio s'inten-

B **1** **de**

de la tonica esteriore , e per quella senza cappuccio la tonica interiore, che suole , e può portarsi sotto la tonica esteriore . S. Bernardino presso March. fog. 79.

2.D. Se il cappuccio debba portarsi cucito alla sudetta tonica ?

¶. E' maraviglia quanto alcuni Spofiatori abbino sforzato questo punto arrivando taluni di essi a dire , che sia peccato mortale il portar scucito dalla tonica il cappuccio . La verità però è , che , sebbene sia lodevole portarlo attaccato alla tonica ; *ex vi Regule* però non vi è tal' obbligazione . Così March. nel luogo cit. Fr. Mart. di S. Gius. , Santoro , ed altri . Si è detto *ex vi Regule* , perchè i Superiori , e molto più le Costituzioni delle Provincie possono comandare a Frati , che così facciano , ed imporre a trasgressori pene convenienti .

5.D. Se i Frati con necessità , e licenza de' Superiori possono usar altra roba di più delle due toniche sudette ?

¶. Nicolò III. art. 4. , e Clem. V. nelle loro Decretali rimisero al giudizio de' Provinciali , e Custodi (e sotto nome di Custodi s'in-

s' intendono anche i Superiori locali) che attenta la necessit  de' lor Sudditi potessero con essi dispensare, concedendogli l' uso di altra robba, anche di lino , se tanto richiedesse il bisogno , per il tempo per  , che duri la necessit  , per cui si fa detta dispensa , sicome ordin  Nic. nel luogo cit. Con che   chiaro richiederli in tali casi la necessit  , e la licenza , ne bastar l' una senza l' altra . March. , ed altri Spositori .

4.D. Qual necessit  pu  stimarsi sufficiente dal Superiore per dispensar con i Sudditi , e questi con tal licenza star sicuri in coscienza ?

R. I Sommi Pontefici , che dichiararono la Regola , riposero questo punto , come si   detto , al giudizio de' Superiori ; onde quando questi giudicano , secondo Dio , di poter *hic , & nunc dispensare* , il suddito star  sicuro in coscienza . Certo   , che se il Frate   debole , ed infermiccio ; se   vecchio , o di tal complessione , che in tempo de gran freddo non li basti la robba concessagli dalla Regola , il Superior pu  dargli licenza di usarne pi  . Cosi pure quei Frati , che su-

dano affai , o per ragione de lor mestieri imbrattano i lor' abiti , possono esser dispensati , o con tener una tonica più delle due , o pure asciugatoi , e cose simiglianti colla licenza sudetta : Circa le dispense da farsi da Superiori nelle necessità de' loro sudditi , così in questo precetto , come negli altri , ne i quali possono i Superiori dispensare , desiderano tutti gli Spositori , che , ne il suddito sia troppo indulgente a se stesso ; ne che i Superiori siano scrupolosi , o sostenuti a concedere la dispensa , quando il bisogno del suddito lo richiede .

Q. D. Se possono i Frati portar calzette di panno troncate , cioè che dal ginocchio arrivano fin' al collo del piede?

R. Il P. March. nel cap. 2. q. 9. pag. 92. citando i quattro Maestri , Ugo, e Serena Coscienza , dice poterli portare . Questo però s' intende ne i viaggi ; che in Convento i Superiori non debbono tolerarle , se non in quei Frati , che n' avessero qualche bisogno .

Q. D. Se sarà peccato grave dormir il Frate senz' Abito, o mutande , o corda?

R. Alcuni Spositori , come Xim. , Sig. ed

ed altri tengono l' opinione affirmativa : ma altri , come Miranda , Kerckove dicono , che solo farebbe peccato veniale a farlo , non essendo l' azione in se , che impropria , ed indecente allo stato Religioso . Ne la Regola mette precetto veruno di questo . Ved. Kerck. cit. , che nel cap. 3. §. 11. *De Vestimentis* nu. 8. a lungo , e sodamente prova la sua opinione .

7.D. Se un Frate si cavasse temerariamente l' abito per andar senza di esso vagabondo , pecchi gravemente , ed incorra in qualche pena ?

92. Bonifacio VIII. nella sua Cost. *Ut periculosa* : fulmina scomunica *lata sententia* contra ogni Religioso , che ciò faccia ; che però facendolo , pecca mortalmente , ed incorre in detta scomunica ; la quale non è riservata . Debbono però concorrere quattro condizioni , affineche la dimissione dell' abito sia temeraria . La I. che la dimissione dell' abito si facci dal Frate professo nel Convento . La II. , che l' abito , che si lascia sia della propria Religione . La III. , che la dimissione sia temeraria , cioè senza cagione ragione-

vole. E la IV., che sia fatta con tali circostanze, che sia commoda al Frate per andar vagabondo. Ved. Kerck. nel luogo cit. num. 11., e segg., dove porta molti casi, ne i quali ne il Frate pecca, ne incorre nella scomunica, ancorche lasci l' Abito.

S. IV.

Del Precetto, che i Frati non portino calceamenti.

1.D. **C**He cosa si proibisce a' Frati nella Regola con questo precetto?

17. I quattro Maestri con tutti gli Spofitori insegnano, che per questo precetto i Frati non possono portar ne i piedi qualsisia cosa, che li cuopra tutti, conforme dichiarò Urbano VIII. nella Bolla: *Sacrofanctum Apostolatus* 1625.

2.D. Se sia lecito a Frati portar sandaglie, o zoccoli?

18. Avendo gli stessi Apostoli usate sandaglie, sicome dice S. Marco al cap. 25., ben possono i Frati Minori anche portarle, o siano di cuojo, o di canape, o di sparto, secondo l'uso

l'uso delle Provincie , e lo stesso si dice degli zoccoli : la ragione è , perche le sandaglie si portano solamente per preservare il piede da qualche lesione , e non già per tenerlo coperto ; Dal che s'interisce , che dette sandaglie , o zoccoli debbonsi portar ben' aperti dalla parte di sopra del piede . Così March. , Kerck. , e tutti gli Spositori.

3.D. Se dalla Regola sia proibito a Frati usar pantofale , pianelle , o cose simili ?

R. E sentimento commune de' Spositori , che usar per poco tempo (March. specifica uno , o due giorni) le cose accennate , non sia proibito a Frati , purchè vi sia qualche causa , anche leggiera . Così possono usarle quei , che per viaggio fatto , tengono i piedi fatigati : I Sacerdoti per dir Messa , o per altre cagioni simiglianti , tanto più , che la parola : *portare* usata dalla Regola importa continuazione di tempo , il che non si verifica ne i casi espressi.

4.D. Che necessità si richieda per andar calzato il Frate ?

R. A tal dimanda risponde Ugo de Diana seguito da tutti gli Spositori con que-

queste parole : *Cogens necessitas , quam non carnis prudentia , sed rationalis , & urgens conciliat causa .* Dalle quali parole apparisce , che la necessità per andar calzati i Frati debbe esser forzosa , non regolata dalla prudenza carnale , ma da causa ragionevole , ed urgente .

5.D. Che regola può darsi per conoscere le cause , per cui i Frati possono portare calceamenti ?

16.R. Non può assegnarsi regola generale , perche tal volta può accadere la necessità in riguardo della Persona per esser vecchio , infermo , &c. Altre volte per ragione del luogo nevofo , e fangoso , che non può passarsi , se non con manifesto pericolo della salute ; e finalmente altre volte per ragioni del tempo orrido , e viaggio intricato da farsi a giudizio de Superiori , la licenza de quali anche si deve avere ; per lo meno *hic , & nunc* ragionevolmente presunta , conforme ordinò Clem. V. Avverte però piamente l'accennato Ugo , che bene spesso sia meglio dismettere , o differire alcuni affari , che spedirli con rilasciamento dell' antico rigore , ed osservan-

za regolare di questo precetto .

8.D. Chi possa dispensare i Frati per andar calzati ?

17. Già si è accennato , che Clem. V. lasciò a giudizio de Superiori di poterlo fare incaricandone le lor coscienze . I Superiori però debbono aver causa maggiore per concedere a Sudditi l' uso delle scarpe ne i piedi , che quando li dispensano per ricoprire il piede solamente con robba di panno , o di materia simigliante. Così li quattro Maestri , Ugo , Serena Coscienza citati , e seguiti da March. nel cap. 2. della Rgola test. 12. q. 14. pag. 97.

S. V.

Del Precetto , che comanda a Frati vestirsi di vestimenti vili .

1.D. Chi deve determinare della vilezza de vestimenti , che prescrive la Regola a i Frati .

17. Clem. V. commise al giudizio de Superiori tuttociò , che concerne le cose dette in questo paragrafo dicendo : *Hujusmodi vilitatis judicium Ministris , & Custodibus , seu Guardia-*

dianis duximus committendum, eorum super hoc conscientias onerantes.
 Donde inferiscono tutti gli Spositori, che i Frati debbono stare alla determinazione de loro Prelati, secondo le costumanze religiose di ciascuna Provincia.

2.D. Se i Frati possono rappezzare i loro vestimenti?

27. Non solo possono, ma debbono farlo, quando ve ne sia il bisogno, affinche non si consumino, e logorino presto i loro abiti con pregiudizio della povertà promessa. Rappezzar poi le toniche nuove per umiltà, il Serafico Padre dà libertà a suoi Frati di farlo, non già a lor capriccio, ma secondo le determinazioni de i Prelati, conforme ordinò Clem. V., e Gio: XXII. nella Bolla: *Quorundam exigit.*

C A P. III.

Testo della Regola,

I Chierici facciano il Divino Officio, secondo l'ordine della S. Romana Chiesa, eccetto il Salterio: per il che potranno avere i Breviarj. Ma i Laici dicano
 ven-

ventiquattro Pater noster per lo Mat-
 tutino , per le Laudi cinque , per Pri-
 ma , Terza , Sesta , e Nona , per
 ciascuna di quest' ore sette ; ma per il
 Vespro dodeci , per Compieta sette , e
 preghino per li Morti : e digiunino
 dalla festa d' ogni Santi infino alla
 Natività del Signore . Ma la Santa
 Quaresima , che comincia dall' Epi-
 fania infino a i continui quaranta
 giorni , la quale il Signore col suo
 santo digiuno consacrò : quelli , che
 volontariamente la digiunano , siano
 benedetti dal Signore , e quelli , che
 non vogliono , non siano costretti : ma
 l'altra infino alla Resurrezione del
 Signore digiunino : ma in altri tempi
 non siano tenuti , se non il Venerdì a
 digiunare , ed in tempo di manifesta
 necessità non siano obligati i Frati al
 digiuno corporale . Io consiglio , am-
 monisco , ed esorto i miei Frati nel Si-
 gnor Gesù Christo , che quando vanno
 per il mondo , non litighino , ne con-
 tendano con parole , ne giudichino gli
 altri : ma siano miti , pacifici , mo-
 desti , mansueti , ed umili , onesta-
 mente parlando a tutti , come si con-
 viene , e non debbono cavalcare , se
 per manifesta necessità , o vero infer-
 mità

mità non siano costretti . In qualunque casa entreranno , primieramente dicano : Pace a questa casa . E secondo il Santo Evangelio di tutti i cibi ; che sono loro posti avanti sia loro lecito mangiare .

In questo 3. cap. si contengono tre precetti , che obligano i Frati a peccato mortale . Il I. , che i Frati Chierici dicano l' Officio Divino , ed i Laici dicano i Pater nostri . Il II. , che tutti i Frati già professi digiunino ne i tempi stabiliti dalla Regola . Il III. , che i Frati non vadino a cavallo senza necessità, &c.

S. I.

Dell' Officio Divino .

1. D. **S**E l' obbligo di recitar l' Officio Divino stringa i Frati dall' ora, che professano ?

R. Essendo precetto della Regola , che i Frati recitino l' Officio Divino , ne tiegue , che appena professata detta Regola , cominci pure in essi tal' obligazione . Fr. Giuf. di Gesù Maria pag. 76.

2. D. Con qual rito , modo , e cerimonie

nie debbono recitar i Frati dott' Of-
ficio ?

2. Col rito , modo , e cerimonie ,
che osserva la Chiesa Romana , se-
condo il Breviario riformato da Pio
V. : e per comprendere con una so-
la risoluzione tutto ciò , che con-
cerne l' Officio Divino , avvertano i
Frati , che quanto insegnano i Teo-
logi circa l' ore canoniche , tutte si
adatta anche per essi : e però ne i
casi particolari occorrenti possono
risolverli ne i libri , che diffusa-
mente trattano di tal materia .

3. D. Se i Frati sono obbligati recitar alme-
no in Coro l' Officio Parvo della
Vergine , de Defonti , Salmi Gra-
duali , e Penitenziali ?

2. Sebbene sia cosa lodevole , e mol-
to meritoria , che i Frati recitino le
preci sudette ; non sono però obli-
gati a farlo , ne privatamente , ne
in Coro . Costa chiaramente dalla
Bolla sudetta di Pio V. , la quale
però dice , che l' Officio parvo del-
la Vergine non si lasci di dire in Co-
ro , ove sia consuetudine di dirsi ne
i giorni prescritti dalla rubrica ; an-
zi il Pontefice conferma detta con-
suetudine . Ved. Xim. cap. 3. test. 1.
num.

num. 1. ; e segg. fol. 159. che a lungo risolve molti casi circa l'Of-
ficio Divino .

4.D. Se i Fratelli Laici sono obligati sotto colpa grave recitar i Pater nostri, che ad essi prescrive la Regola?

R. E' fuor di dubbio, che i Fratelli Laici siano obligati sotto colpa grave a farlo, e possono recitarli assieme alternativamente, come suole dirsi il Rosario, così insegna il P. Mat-
teuc. pag. 165. Non anno obligo pe-
rò d' accompagnare a i Pater nostri l' Ave Maria, sebbene è cosa gratissima alla Vergine Madre, ed al P. S. Francesco, che essi lo facciano.

5.D. Se i Fratelli Laici siano obligati a pregar per i Defonti?

R. Tutti gli Spolitori dicono, che i Frati Laici abbino tal' obligazione, e costa chiaramente dalla Regola. E' ben vero, che non tutti determinano quello, che debba dirsi da essi sotto colpa; onde stà a lor arbitrio recitar quello, che vogliono: il meglio sarebbe, che pigliassero la stazione, o sia perdono avanti il SS. Sacramento, essendo concessa indulgenza plenaria da Innocenzo XI. a Frati, che la prendono nel modo detto.

6.D. Quan-

6.D. Quanti Pater nostri ha da lasciar il Frate Laico per peccare mortalmente ?

R. Il Fr. Gius. di Maria è d' opinione , che lasciandone cinque , pecchi mortalmente , mentre tal numero di Pater nostri compisce per essi un' ora del loro officio , cioè le Laudi.

7.D. Per qual ragione il Nostro Serafico Padre volse , che l' Officio de Fratelli Laici non fusse molto lungo ?

R. Xim. , ed altri Spositori rispondono , che fece questo per lasciar più disoccupati i Laici ; e quindi poter attendere alle fatiche , e facende della Religione ; onde , se faranno negligenti nelle fatiche , non staranno sicuri in coscienza , conforme avvertono tutti gli Spositori .

g. H.

Del Precetto del Digiuno .

1.D. **S**E i Frati giovani , che non anno ancora ventun' anno compito , ed i Frati vecchi , che hanno passato l' anno sessantesimo della loro età , siano obligati al digiuno della Regola ?

R. Tut-

19. Tutti gli Spositori s'accordano in obligare a i digiuni della Regola i Frati giovani dal giorno , che professano , ancorche non abbino ventun'anno : e communemente così pure insegnano per li Frati sessagenarj ; sebbene non manchi chi dica , come Navar. , che detti Frati vecchi sono scusati, conforme vengono scusati gli altri Fedeli rispetto a i digiuni della Chiesa .
- 2.D. Se i Frati Chierici che non hanno ventun'anno , siano obligati a digiunare nelle Vigilie , e Quattro tempora , che cadono fuor della Quaresima maggiore , e d' Avvento ?
20. Nav. Xim. Sig. , e Miran. risolutamente insegnano esser obligati i suddetti Chierici a digiunare ne i detti giorni ; sebbene Fr. Mart. di S. Gius. citando Cord, Ovan. , e Port. , tenga lo contrario , e stimi probabile tal opinione Fr. Gius. di Gesù Maria .
- 3.D. Se ne i digiuni della Regola fuori della Quaresima maggiore possono i Frati mangiar latticinj ?
21. Li quattro Maestri , Ugo de Dina citati , e seguiti da March. pag. 119. insegnano , che possono farlo , purchè

che ne i luoghi; e Vescovati, dove dimorano i Frati, sia legitima consuetudine di mangiarli nelle vigilie, e quattro tempora della Chiesa. Il P. Fr. Gius. di Gesù Maria nella Sposizione, che fa della Regola pag. 83. dice qualche cosa di più favorevole su di questo quesito.

4.D. Se i Frati possono mangiar carne nel giorno della Natività del Signore, quando cade in giorno di Venerdì, come fanno tutti gli altri fedeli?

R. Quasi tutti gli Spositori negano ciò poterli fare da Frati; anzi dicono di più, che sono obligati à digiunare. Ved. March. fogl. 122.

5.D. Quale necessità scusi i Frati dal digiunare ne i giorni prescritti dalla Regola?

R. Quella appunto, che scusa i Fedeli da i digiuni della Chiesa. Tal necessità può nascere da molte cagioni, come da fatica fatta; da debolezza di complessione; da mancanza di cibo sufficiente; da stanchezza di camino fatto, che se è di 12. miglia, comunemente scusa dal digiuno. Ne i casi però espressi debbono i Sudditi ricorrere

☞ dal

dal Prelato ; il quale anche può dispensargli ne i casi dubbj. Leone X. concesse privilegio , che viaggiando i Frati , e facendo sette , o otto miglia , possano trasferire il digiuno in altro giorno , purchè abbiano qualche necessità di farlo , cioè che per il viaggio fatto si trovino stanchi , e deboli .

6.D. Se i Frati di lor volontà viaggiando fanno 12., o 15. miglia siano disobligati dal digiuno ?

R. Il P. Siguenza nel cap. 3. della Regola Test. 6. §. 1. pag. 105. risponde a detto quesito con queste parole: *Ancorche il viaggio de Frati sia volontario , come non è d' intento per non digiunare , sono disobligati dal digiuno , per un privilegio di Sisto IV. apportato dal Rodriq. nel suo Bollarario fog. 512.*

7.D. Se i Prelati possono dispensar i Frati nel digiunare ne i casi dubbj?

R. Già si è accennato di sopra , che possono farlo ; e tal facoltà vien lor concessa da Leone X. , Pio V. , e Giulio II. colla quale , e con licenza almeno presunta del Medico, *et cum aliquali necessitate* (parole dell' accennato Giulio) l'è lecito di-

dispensare senza scrupolo .

8.D. Quanti peccati commette il Frate ,
che ha passato ventun' anno e non
digiuna nella Quaresima maggiore,
e negli altri diggiuni della Chiesa,
che occorrono nella Quaresima d'
Avvento , ed altri Venerdì dell'
anno ?

R. La sentenza più probabile è , che
ne commetta uno , perche sebbene
rompe due precetti , con tutto ciò
uno è il fine d' ambedue li precetti.

S. III.

*Del Precetto , che vieta a Frati d'
andar a Cavallo .*

1.D. **C** He cosa si proibisce à Frati dal-
la Regola -con questo precet-
to ?

R. Il commun sentimento dell' Ordine
sempre è stato , che i Frati non pos-
sono andar a cavallo , se la necessi-
tà , o infermità non li scusi , con-
forme espressamente dice la medesi-
ma Regola :

2.D. Che s' intende per questa parola ?
Andar a cavallo ?

R. S. Bonaventura seguito quasi da
C 2 **tutti**

tutti gli Spositori intende servirsi i Frati ne i viaggi, o in altra occasione, della cavalcatura maggiore, o minore, che sia, come anche andar in carrozza, galeffo, lettica, &c. Il P. March., ed il P. Kerck. pare, che sentano altrimenti rispetto all' uso delle carrozze, galeffi, &c. Ma se attentamente, e senza passione si considera la lor dottrina, e l' eccezioni, con cui la danno, convengono in pratica con gli altri Spositori. Il P. Santoro Melfine i Comment. cap. 3. stat. 23. pag. 277. dice, che se un Frate viaggia sopra un carro tirato da Bovi, che regolarmente porta legne, paglia, &c. non fà contra la Regola; sebbene ad altri Spositori non piace tal opinione.

3.D. In qual caso i Frati possono lecitamente andar a cavallo?

R. E' sentenza commune di poterlo fare in caso d' infermità, o di necessità. e basta, che vi sia, o l' una, o l' altra; mentre la medesima Regola parla colla particola disiuntiva.

4.D. Qual sia giusta necessità, per cui sia lecito al Frate d' andar a cavallo?

R. Gli

19. Gli Spositori con S. Bonaventura ni assegnano trè . La prima Urgenza di negozio , che non dà luogo a Frati d' andar a piedi , dove è necessario , che si spedisca detto negozio . La seconda , Il camino , che deve farsi per esser assai lungo , e faticoso . La terza , L' incommodità della strada per esser ripiena di fango , neve , e sì fatti impedimenti .

3.D. Se sia lecito a Frati d' andar a cavallo , quando l' urgenza degl' affari , ò altra causa ragionevole non li stringe a ciò fare , ancorche il camino sia lungo , o la strada sia incomoda nel modo sudetto ?

20. Quasi tutti gli Spositori costantemente insegnano , che per esser lecito l' andar a cavallo sia necessario , che il Frate per giusta , e ragionevole cagione si metta in viaggio , e non già per capriccio , e mera libertà sua : e facendo altrimenti , qualunque sia infermo , o che il viaggio sia lungo , e fastidioso , o che la strada sia impedita , non può pertanto porsi in camino , ed andar a cavallo . Cord. , March. , Xim. Patti , Sig. col P. Matteuc. in Schola Paupert. tit. 2. conf. 2. §. 4. n. 19. pag.

94
6.D. Quali sianò queste cause ragionevo-
li, per cui non si stimi volontario
ne i Frati il viaggiare ?

7. Il P. Sig. dice , che l' andar a pre-
dicare , a confessare , a chieder la
limosina , andar alla Padria, o altrove
per risanarsi , per consolar i Pa-
renti , e finalmente per ogni altro
bisogno spirituale , e temporale
proprio , o del Prossimo a giudizio
de' Superiori, siano cause ragione-
voli , per cui il viaggiar de Frati
non si stimi puramente volontario,
ma bensì ragionevole , e necessario.
Da quanto si è detto ricavasi , che
per andar a cavallo lecitamente i
Frati , conviene in primo luogo,
che il viaggio non s'ii volontario ,
ma bensì forzoso nel modo spiega-
to , e che in oltre , o che il Frate
sia infermo , o debole , o che il ca-
mino sia troppo lungo , e faticoso,
o che la strada da farsi sia impedita .

7.D. Se per andar a cavallo i Frati, s'iali
ancora necessaria la licenza de Supe-
riori ?

8. La S. Mem. d'Urbano VIII. nella
Bolla : *Militantis Ecclesie* 1. Jun.
1640. comanda , che i Frati non
vadino a cavallo senza licenza del
Pro-

Provinciale, o pure del Guardiano, e Discreti del Convento: *Qui absque licentia Provincialis, vel in casu urgente, Superioris locatis de iudicio Discretorum Conventus equitare ausi fuerint, &c.*

8.D. Se in caso dubbio possono i Frati esser dispensati da lor Prelati in questo precetto?

R. Pio II., e Giul. II. concedono a Superiori la facoltà di tali dispense, discretamente però, ed esaminata prima la causa, e la necessità della dispensa.

9.D. Se sia contra questo precetto che i Frati vadino per mare?

R. Il P. Fr. Gius. di Gesù Maria citando March., Navar., ed il P. Neuffer, dice, che non sia contra la Regola, ne contra questo precetto. E' ben vero, che essendo necessario ricorrere a pecunia per l'imbarco, conviene, che concorrano tutti li requisiti per tal ricorso.

C A P. IV.

*Che i Frati non ricevano danari ,
o vero pecunia .
Testo della Regola .*

IO comando fermamente a tutti i Frati ,
che per niun modo ricevano danari , o
vero pecunia per se , o per interposta
persona: nondimeno per le necessit  degli
infermi , e per vestire gli altri Frati,
per amici Spirituali i Ministri sola-
mente, ed i Custodi abbino sollecita-
cura, secondo i luoghi , e tempi , e
freddi paesi , come vedranno essere spe-
diente alla necessit  . Quello sempre
salvo , che (come e detto) non rice-
vano danari , ne pecunia .

In questo capitolo della Regola il Se-
rafico P. S. Francesco impone a suoi
Frati un solo precetto , il quale  
il pi  necessario di esser' osservato
da essi , come fondamento dell'Al-
tissima' Povert  , che professano :
onde si deve ben capire da tutti ,  
molto pi  meglio osservare .

g. Unico .

3. D. **C**He cosa s' intenda dalla nostra
S. Regola per danari , o vero
pecunia .

7. Co-

37

12. Così i Pontefici ; che spiegarono la Regola , come tutti gli Spositori di essa per questa parola : *Danaro* , intendono ogni sorte di moneta , istituita , ed usata per publica autorità per comprare ciò , che bisogna al vivere umano . Per la parola *Pecunia* non si accordano gli Spositori nella intelligenza di essa . Quasi tutti gli Antichi insegnarono intendersi per *pecunia* tutto ciò , che i Frati cercassero , o ricevessero con intenzione di non consumarlo nella sua propria specie ma bensì , che da lor Sindici si vendesse , e se ne ricavasse danaro necessario per altri bisogni . Diversamente spiegano la parola : *Pecunia* gli Spositori moderni , tra quali li più impegnati a sostenere , ed a provare questa opinione sono il P. Marchante nella Sposizione ristampata cap. 4. test. 1. q. 1. pag. 145. , e seq. , ed il P. Agost. Matteuc. in Schola *Paupertatis* tit. 2. conf. 1. n. 9. pag. 129. , dicendo , che nella Regola lo stesso sia la parola : *Danaro* , che *Pecunia* ; e che il N. P. S. Francesco Autore , e Scrittore della Regola aggiunge la parola :

Pecunia per meglio spiegarsi ; conchiudendo esser' affatto sinonimi nella Regola: *Danari*, e *Pecunia*. Questa opinione è stimata assai probabile dal P. Giuf. di Gesù Maria pag. 95., ed è anche seguita da Nav. Troxil., dal P. Neuser, ed altri, mercè assai ragionevole, e fondata nelle dichiarazioni di Nic. III., e Clem. V., e nelle pruove, che a lungo adducono i sudetti PP. Marth., e Matteuc. ne i luoghi citati.

2. D. Che s' intende per ricevere danari, o pecunia per se; e che per interposta Persona?

R. Ricevere danari per se allora è, quando il Frate medesimo riceve il danaro per servirsene, e spenderlo a suo arbitrio. Ricevere danaro, o pecunia per interposta persona allora è, quando il Frate non riceve esso il danaro, ma dà l' incombenza ad altri, che lo ricevono in suo nome per spenderlo poi a modo suo, o per conservarlo, secondo egli dispone. Tutto ciò proibì il Serafico Padre a suoi Frati nella Regola, ed è il pre-tetto, di cui più inculcò l' osservanza il Santo a suoi Figli:

B. D. Se riceve pecunia per se il Frate Mi-
no-

nore; e però faccia contra questo precetto, allora che riceve una borza di danari per farne una restituzione, o per salvarla da ladroni, o per tenerla come in deposito in tempi di guerre, senza però obligarsi a cosa veruna in caso che si perdesse?

37. In tutti li casi sudetti non si verifica, che il Frate riceva danaro, e che trasgredisca la Regola; perche la Regola non proibisce a Frati rigorosamente ogni contrattazione di danaro, anche la pura materiale, come accaderebbe ne i casi espressi: ma solo vieta quella recezione, amministrazione, e contrattazione di danaro, che dicesi civile, cioè, che è ordinata ad usar del danaro, come danaro, o sia per comprare, o per altre azioni, in cui impiegati il danaro communemente. Avvertono però gli Spositori, che per ragione dello scandolo, che potrebbono pigliarli i Secolari, debbono i Frati esser circospetti nella contrattazione anche materiale del danaro.

4.D. Se fanno contra questo precetto i Frati, che ricevono danari, o per prestargli ad altri, o per darli ad

interesse, o per far con essi contratto di società, o per darli a cambio, o per amministrarli, e distribuirli ad altri, o ne tengono le chiavi, o che n'effiggono conti rigorosi, o che pongono in Chiesa Ceppi per raccoglierne, o che con bacini li cercano, o faccino cercare per la Città, o che faccino lasciare il danaro in qualche luogo del Convento per farlo poi prendere anche dal Sindaco, o che finalmente li portino essi ne i Mercati per farli poi spendere dal Sindaco, o Sostituto di esso.

- Il P. March. con altri Spositori condannano per iscandalosi, e contrarj alla Regola tutti i casi sudetti; perche se ben si considera, si verifica in essi, che i Frati usano del danaro civilmente, e che però sono obligati astenersi da tal'azione. Il medesimo P. March. dà per illecito, che un Frate porti involta in una lettera qualche somma di danaro per consegnarla a chi viene mandata, o che avendola egli ricevuta per limosina, la porti involta nel fazzoletto al Sindaco, o Sostituto: sebbene il P. Santoro citando Ugo, e Cordi

e Cord. dice; che in caso di qualche vera necessità possa ciò farsi per essere contrattazione solamente materiale. L'opinione di Santoro potrebbe praticarsi con due condizioni; la I., che si faccia con gran cautela per tema di non dar scandalo: la II., che si faccia in qualche urgenza, e necessità. Vedasi il suddetto Autore ne i Comment. cap. 12. stat. 5. pag. 658.

5.D. Se possono i Frati Predicatori ricever la limosina, che li vien data dall' Università de' luoghi, dove anno predicato, e portarla al Sindaco del Convento, ove eglino dimorano?

R. La S. M. d' Innocenzo XI. in una costituzione, che comincia: *Exponi Nobis*, 16. Ottobre 1685. vieta a Predicatori, che ciò facciano sotto pena di proprietà, e della privazione degli atti legittimi per sei anni. Ved. Matteuc. in Schola Paup. tit. 2. cons. 3. pag. 199.

6.D. Se possa il Frate Minore ricever feudi di credito, polize di Banco, e fogli simiglianti?

R. Il P. March. col P. Matteuc. dicono, che i Frati le possono ricevere, purché

che non siano intestate direttamente ad essi, ma che in quelle si esprima il nome d' un' altro, che consegna, e spenda il danaro ne i bisogni di essi Frati. Avverte però March. suddetto, che se il Mercante per ignoranza avesse espresso il nome de Frati in dette polize senza consentimento de medesimi, allora tal disposizione potrebbe intendersi *sano modo*, cioè che il danaro si consegna, e si spenda nella maniera, che il Frate Minore è capace, e li permette la Regola.

7.D. Se possa il Frate Minore in alcuni casi ricevere per se stesso, o per interposta persona danaro, o pecunia?

R. Nella grave, e molto più estrema necessità possono i Frati ciò fare, quando per altra via non possono rimediare a i loro bisogni; ed è dottrina di tutti gli Spolitori, e lo dichiarò Nic. III.

8.D. Supposto, che i Frati Minori (come già si è detto) non possono ricevere danari per se, o per interposta persona, che debbono fare, quando hanno bisogno di qualche cosa, e non possono provvederla, che per mezzo del danaro?

R. II

27. Il Serafico P.S. Francesco prevedendo benissimo questo, lasciò il modo a Frati, con cui avessero provveduto a i loro bisogni, ed insieme avessero osservato questo precetto della Regola, che li vieta ricevere danaro. Ed il modo è, che in tali bisogni ricorressero a Persone devote dell' Ordine, che lui chiama: *Amici Spirituali*, e li pregassero, che per se stessi, o per altre persone da essi designate rimediassero alle loro necessità.

9.D. Se vi sia nessuna differenza tra il Benefattore, Amico Spirituale, ed il Sindico de' Frati?

28. Gli Spolitori per dilucidar meglio questo precetto della Regola vi pongono questa differenza, cioè, che il Benefattore sia quel devoto, che provvede i Frati delle cose nella specie propria, come di pane, vino, &c. Che l' Amico spirituale sia quel devoto, che provvede loro per mezzo de danari; e che finalmente il Sindico sia quello, che in nome del Papa ha pensiero delle cose, e degli affari pertinenti a' Frati Minori nel modo, che si dirà, quando si trattarà del Sindico.

10.D.

10.D. Quali siano le necessità per le quali i Frati possono ricorrere a detti Amici spirituali?

R. Il Serafico Padre esprime solamente nella Regola due necessità, cioè quella di curare gl' infermi, e quella di vestir i Frati. E' ben vero, che dichiarando poi Nic. III., e Clem. V. la medesima Regola, rimisero al giudizio de Ministri, e Custodi, che nell' altre necessità simiglianti a quelle, che espresse il Santo, avessero dato provvedimento col ricorrere agli Amici spirituali, con proporli però certe condizioni, o siano modificazioni da osservarsi sempre da Frati in tali ricorsi.

11.D. Quante, e quali siano queste condizioni, o modificazioni, colle quali devono i Frati regularsi allorché ricorrono agli Amici spirituali?

R. Nic. III. §. *cæterum* n' assignò quattordici, le quali dagli Spositori per maggior chiarezza si dividono in Cause, Modi, e Cautele. Le Cause sono cinque, le quali si debbono sempre verificare rispetto alle cose, per cui si ricorre a pecunia. La I. è, Che i Frati esaminino, se la necessità,

fità ; per cui si fa il ricorso , sia vera , e non già palliata , o finta : e necessità vera non solo si riputa l' estrema , e la grave , ma anche la moderata , che esclude ciò , che è superfluo , curioso , e ricco a giudizio de Ministri , e Custodi , al parere de quali il Nostro S. P. , e i Sommi Pontefici rimisero il tutto . La II. , Che tale necessità sia propria : e necessità propria non solo stimaasi quella de' Frati , o de' loro Conventi , ma anche de' negozj , e di talune persone , che moralmente appartengono a Frati , come sarebbero i loro Genitori ridotti a grave bisogno . La III. Che tale necessità sia presente , o imminente : e necessità presente (alla quale riducesi la preterita , cioè un debito fatto , e non ancora sodisfatto) è quella , che attualmente strigne i Frati in particolare , o in commune , siccome l' imminente è quella , che sebbene non sia in atto , come la presente ; con tutto ciò è certo moralmente , che arriverà fra breve , quando difficilmente , o in nessun modo può rimerdiarsi ad essa . La IV. Che in mano del Sindico , o

So-

Sostituto non vi sia altra limosina pecuniaria indifferente, ed allora stimasi non esservi altra pecunia indifferente, quando quella, che vi si ritrova sta già determinata, ed applicata o in individuo per qualche bisogno particolare, o almeno in genere, cioè per li bisogni comuni, e veri del Convento, o della Provincia. La V. Che la cosa, di cui hanno bisogno i Frati non si possi trovar mendicando: ed allora si verifica non potersi trovar mendicando, quando non solo effettivamente non può trovarsi *ostiatim*, ma parimente, quando per ritrovarsi debba esser con detrimento spirituale, e fatighe grandi de' poveri Cercatori.

Li Modi sono sei altre condizioni, o modificazioni assignate da Pontefici, colle quali si devono regolare i Frati in procurare il pagamento della cosa lor necessaria. Il I. è, che quando i Frati ricorrono a pecunia non la chiedano all' Amico spirituale per modo d'impreslito, o sia mutuo; ma semplicemente rappresentino le loro necessità, acciò per mezzo di danari si compiaccia di ri-

mc.

mediarle & Il II. Che non volendo
 l' Amico spirituale per se medesimo,
 o per mezzo d' altra persona da lui
 designata spendere il danaro per i bi-
 sogni de Frati , si guardino questi di
 proporli altra persona , che lo facci.
 E' ben vero però , che potrebbero
 ciò fare i Frati , quando conoscesse-
 ro esser questa la volontà dell' Ami-
 co spirituale per non volersi pren-
 der lui tal fastidio . Il III. Che i Fra-
 ti non cerchino , ne ricevano più
 danaro di quello , che costi la cosa,
 della quale essi anno di bisogno . Il
 IV. che riservandosi il dominio del
 danaro l' Amico spirituale , li dica-
 no i Frati , che tal danaro quan-
 tunque consignato al Sindico , o al-
 tro Sostituto , sia sempre suo , fin-
 che effettivamente non sia speso . Il
 V. Che dichiarino i Frati all' Amico
 spirituale la necessità , per la quale
 gli cercano la pecunia. Il VI. Che se
 la pecunia data dall' Amico spiri-
 tuale hà da passare per mano di
 molte persone , conforme accade ,
 quando hà da mandarsi in lontani
 paesi , si faccia ciò con sua licenza
 espressa , ò presunta .

L' ultime tre condizioni , o modifi-
 ca-

cazioni prescritte da Nic. III. chiamate da lui cautele sono: La I. Che i Frati non mostrino aver dominio, o azione veruna nella pecunia depositata dall' Amico spirituale per i lor bisogni; ma si portino colla persona depositaria, come chi chiede solamente limosina, e che si rimedj al lor bisogno. La II. Che la pecunia data per una necessità non si spenda in altra senza licenza di chi la diede, per lo meno presunta. La III. Che i Frati non cerchino conto rigoroso, e giuridico al Depositario, o Sostituto, sebbene semplicemente, e come suol dirsi: *De plano* possono i Frati esaminare, e vedere col detto Depositario quanta pecunia si sia spesa, e quanta forse ve ne resti.

12.D. Per qual cagione, e fine volse Nicolò III., che i Frati praticassero le sudette modificazioni, allorché ricorrono a pecunia?

R. Fece ciò il Sommo Pontefice non per accrescergli più obblighi di quelli, che gl' impone la Regola, ma bensì, acciò colla pratica di esse avessero più facilmente, e meglio osservata la Regola. Tutto ciò è
chia-

chiarissimo,perche ; se i Frati ricorreressero a pecunia , quando non anno necessità vera , o presente , ed imminente , o per necessità non propria , o quando sta in mano del Sindico pecunia indifferente , cioè non ancora applicata in nessun lor bisogno , o che finalmente potessero mendicare facilmente ciò , che li bisogna ; Chi non vede , che ciò facendo farebbono contra la loro Regola , attenta la mente del Serafico Patriarca , che lor permise il ricorso a pecunia solamente quando le lor necessità fussero nel modo spiegato ?

In oltre , se quando i Frati ricorrono a pecunia , non osservassero le modificazioni , che si chiamano : *Modi*, darebbono ad intendere , che riceverebbono danari per interposta persona , che proibisce loro la Regola ; anzi non osservando il terzo , commetterebbono furto . Finalmente non osservando le trè ultime modificazioni , specialmente la prima , e l' ultima , si mostrerebbono Proprietarij , conforme è manifesto a chi ben vi riflette . Da tutto ciò si raccoglie , che le sudette modificazio-

ni per se medefime non obligano i Frati , ne per esse anno nuove obligazioni ; ma folamente vengono obligati ad offervarle per forza della medefima Regola , e per offervanza maggiore di questo precetto.

13.D. Se vi sia altro modo di rimediare alla necessità de Frati , oltre le già dette ?

27. Tutti gli Spositori n' assegnano un' altro più facile , e più sicuro praticato communemente ne i primi tempi dell'Ordine , ed è : che avendo bisogno i Frati di qualche cosa , come pane , vino , cera , oglio , tela , lana , &c. la cerchino in propria specie alle persone devote , ancorche sappiano , che la cosa cercata non la tenghino ; ma volendola dare , gli sia necessario di comprarla : e questa maniera di provedersi non è ricorso a pecunia , perche essi non cercano danaro , ma la cosa nella specie propria .

14.D. Se nel caso proposto il Benefattore dicesse a Frati : Io non hò quello , che mi chiedete , ma voglio provedervi per mezzo di danari , che debbono rispondere i Frati ?

27. Risponde a questo quesito il Dottor
tit.

tissimo P. Matteuc. in Schola Paup. tit. 2. conf. 3. pag. 203. dicendo, che in tal caso i Frati debbono ammaestrare il Divoto, e dirgli, che essi cercano v. g. cera, oglio, tela, &c. restar nondimeno a suo arbitrio di provedergli per chi li piace, e nel modo, che li piace; astenendosi fra tanto di cercare, e molto più di ricevere essi il danaro offerto. Dice pure il detto Autore nel luogo citato, che quando alcuni Divoti tengono assignata a Frati ogni mese certa somma di danari per i loro bisogni, come per oglio, vino, &c. possono i Frati per persona idonea farla portare in casa del Sindico, o suo Sostituto. Questo modo di provedersi è tutto conforme alla Regola, e perciò dovrebbe sempre praticarsi da Frati, prima di far ricorso a pecunia, conforme gli Spositori inculcano loro con premura.

25. D. Chi siano coloro, che *ex vi Regule* possono ticorrere a pecunia?

R. Sono li soli Ministri e Custodi. Per *Custode* non s'intende qui colui, che col Provinciale, ed altri quattro Diffinitori forma, e compisce intieramente il Diffinitorio della Provincia.

cia ; ma quello , che regge più Conventi non ancora eretti in Provincia. E' ben vero , che in senso ampliato della Regola secondo la mente del Serafico Padre possono anche i Guardiani , e Presidenti assoluti ricorrere a pecunia : I Frati sudditi poi allora possono farlo , quando da i Superiori vien loro data licenza , o che i medesimi a giudizio di Personedotte , e timorate di Dio fusserò tanto negligenti in provvedergli che la ragione naturale gli astringesse a far altrimenti , con avvertenza di osservare ancor essi le modificazioni sudette . Ricordano quì gli Spositori , che i Superiori rimirino bene a quai Frati concedano tali licenze , giacchè non tutti anno la medesima capacità , e sufficienza di farlo .

16. D. Di chi sia il dominio della pecunia depositata dall' Amico spirituale per i bisogni de' Frati nelle mani del suo Depositario . o Sostituto ?

R. Bisogna distinguere . O l' Amico spirituale riserbò a se il dominio di tal pecunia , o nò ? Se riserbollo , allora il dominio sudetto rimane sempre all' Amico spirituale , che la depositò ; e fin tanto , che non si spenda ,
sta

sta a suo arbitrio ripigliarsela ; Se poi non riserbò a se tal dominio ne espressa , ne tacitamente : allora passa in potestà della Sede Apostolica . Come pure appartiene a detta S.Sede il dominio della pecunia data in mercede per lavorizio fatto da Frati , e quella ancora , che si da per Messe celebrate ; per Prediche , per Funerali , e per qualsivoglia altro titolo oneroso , e come tale si riceve , e s'amministra dal Sindico per i bisogni de' Frati . Finalmente la pecunia che si ricava dalla vendita di cose inutili del Convento fatta dal Sindico secondo la dichiarazione di Nic.III.art.6. , appartiene alla Chiesa Romana , la quale parimente , secondo la Bolla : *Exultates* di Martino IV. , riceve in suo potere quella pecunia , che si lascia in testamento per i bisogni de' Frati da qualche Divoto , o Benefattore , come anche quella , che si ricava dalla vendita di cose mobili , o immobili lasciate in testamento per i bisogni de' Frati .

17.D. Quando si verifica , che l'Amico spirituale tacitamente riserba a se il dominio della pecunia da lui depositata .

D

R. Si

8. Si verifica quando da lui viene data per una determinata necessità, v.g. per gl'Infermi, o pure quando deposita la pecunia con ordine, che si compri un Calice, o una Pisside con essa; e così può discorrersi di casi simiglianti. Kerck. cap.3. §.2. De pecunia pag.95. e 96.

28.D. Se sia lecito a Frati far Queste pecuniarie?

77. Per Questa pecuniaria s'intende qui una raccolta di danaro offerto indifferentemente da molti; ciò supposto, Clem. V. proibì rigorosamente a Frati tali Queste, come scandalose, ed indecenti al loro stato, onde li vietò, che non ricevessero offerte pecuniarie nelle Messe novelle: Che non mettenessero Ceppi nelle Chiese per raccogliervi danaro; ne che andassero per lo stesso fine per le piazze con bacini, ancorche non facessero essi personalmente tali azioni, ma solo consentissero, e cooperassero ad esse. Kerck. nel luogo cit. pag. 97.

79.D. Se manifestando i Frati al Vescovo, al Paroco, o Magistrato i lor bisogni; questi di lor motivo senza intervento, e sollecitazione de' Frati raccogliessero qualche somma di danaro,

naro, e la facessero consignare al Sindaco, o altra Persona per tali bisogni, se possono i Frati a tutto ciò consentire?

19. Non fanno cōtra il loro stato i Frati, quando consentano d'esser provveduti nella maniera sudetta, perche essi non ad altro si sono ingeriti, che a manifestare i loro bisogni.

20. D. Se sia lecito a Frati, quando viaggiano, portar seco il Borzario, cioè una persona, che col proprio danaro, o con danaro dato da altro Divo, provveda loro di vitto, e di ogni altra cosa, che li bisogna per il viaggio?

19. Il P. Matteuc. tit. 2. conf. 5. pag. 244. dice, (e con esso concordano gli altri Spositori) che i Frati ben possono ciò fare, purché si portino col Borzario colle dovute cautele, cioè cercandogli per amor di Dio, come poveri, ciò, che li bisogna.

Del Sindaco.

1. D. **C**He s'intenda per Sindaco: Chi può nominarlo, e perche si concede dalla Chiesa Romana a Frati Minori?

D 2

19. Il

Il Sindaco , secondo si è detto di sopra, è una Persona, che in nome della Chiesa Romana riceve, ed amministra tutto quello, che è dato a Frati, e tiene incombenza di tutti gli affari, che appartengono ad essi Frati. Il solo Generale in tutto l'Ordine, ed i soli Provinciali nelle loro Provincie possono nominarli, non solo uno, ma più, secondo la Bolla di Mart. IV., che comincia: *Exultantes in Domino*. Fu concesso da' Sommi Pontefici all'Ordine, perche i Frati non potendo ricevere ne per se, ne per interposta persona limosine pecuniarie, era necessario, che si deputasse uno, che le ricevesse in nome della S. Chiesa, o di quelli, che le davano, per amministrarle, e spenderle a beneficio de' Frati. Fu ancora destinato detto Sindaco a Frati per far in nome della S. Chiesa Romana certe azioni, delle quali i Frati erano incapaci; come vendere, comprare, cambiare, o alienar tutte le cose, che i Religiosi possono usare, e riceverne il prezzo per spenderlo per li bisogni de' Frati. In oltre per ricevere tutte le limosine pecuniarie, che entrano nel dominio della

della S. Sede . E finalmente per comparire in giudizio per tutte le cause, e liti , che occorressero a Frati. S'avverta , che tutte le sudette azioni convengono a i Sindici secondo le Bolle di Mart. IV., e di Mart. V. Qui si ricorda , che non possono i Frati comandar a i Sindici , che spendano il danaro dato per i lor bisogni , ma debbono solamente ne i casi occorrenti pregarlo con umiltà a ciò fare; ne possono effigere conti giuridici da detti Sindici , ma al più solo naturale , come si è detto di sopra .

C A P. V.

Del Modo del Lavorare

Testo della Regola.

Quelli Frati, a' quali il Signore ha dato grazia di lavorare , lavorino fedelmente , e divotamente ; talmente , che escluso l'ozio inimico dell' Anima, non si estingua lo spirito della santa Orazione , e Divozione , al quale l'altre cose temporali devono servire ; ma della mercede della fatica ricevano le cose necessarie del corpo per se , e per i suoi

suoi Frati ; eccetto danari , o vero pecunia , e questo umilmente , come si conviene a Servi di Dio , ed alli seguitatori della Santissima Povertà .

1. D. Se in questo capitolo della Regola impose il Nostro Padre S. Francesco a' Frati alcun precetto ?

1. R. Dalle parole del testo non si raccoglie , che i Frati tengono precetto di lavorare corporalmente , sebbene i Frati Laici , che appunto per le fatiche sono ricevuti nell'Ordine , per altro capo possono peccare gravemente , se notabilmente mancaranno alle fatiche , ed impieghi , che da Superiori loro vengono imposti , e per ciò comunemente gli Spositori dicono ritrovarsi in cattivo stato quei Frati Laici , a' quali poco , o niente piace la fatica , E' ben vero , che facendo quei lavori , ed essercizj , che loro impongono i Superiori , staranno bene in coscienza . In quanto poi a' Frati Chierici , Nicolò III. §. *Continetur* : li disobliga da i lavori corporali , dichiarando , che ciò fusse stata la mente del S. Fondatore , mentre essi attendono a i Studj , a' Divini Officj , ed altri ministerj della Comunità .

2. D. Se

2.D. Se i Frati Minori possono far qualche opera manuale ad effetto di riceverne la mercede?

R. Dalle parole della medesima Regola si raccoglie, che i Frati possono ciò fare. Tal mercede però debbe esser di cose convenienti al loro stato, conforme è tutto ciò, che appartiene al vitto, vestito, e necessità degl' infermi. Averte però il P. Matteuc. pag. 101., non esser lecito a' Frati occupati a' lavorizj manuali far patti politici della mercede de i lor lavori, essendo incapaci di qualsivoglia jus politico, anche rispetto alla mercede lor dovuta; possono nondimeno ricorrere ad essa, come poveri, che chiedono la limosina. E' ben vero, che dovendosi vendere, o alienare qualche opera fatta da i Frati, debbe farsi dal Sindico, e tutto il prezzo, che se ne ricava, si spenda dal medesimo per le necessità de' Frati. Ved. March. pag. 237.

3.D. Se sia lecito ad un Frate pittore, o scultore procurare, che si compri tela, o legname per far'una pittura, o statua per poi venderli dal Sindico?

R. Il P. March. nel cap. 5. della Regola test. 4. q. 1. pag. 237. propone questa

dubio, e lo risolve con risoluzione
affirmativa, ed è molto notabile,
mentre può applicarsi per il panno,
che si fabrica nella Provincia per
i Novizj.

C A P. VI.

*Che niente s'appropriino i Frati, e del di-
mandar la limosina, e de' Frati Infermi.*

Testo della Regola.

I Frati niente s'appropriino, ne casa, nè
luogo, nè alcuna cosa: ma come peregrini,
e forestieri, in questo mondo ser-
vendo al Signore in povertà, ed umil-
tà, vadino per la limosina confidente-
mente, ne conviene loro vergognarsi,
imperocchè il Signore si fece povero per
noi in questo mondo. Questa è quell'al-
tezza dell' Altissima Povertà, la quale
ha istituiti voi carissimi Fratelli miei
eredi, e Rè del Regno de' Cieli; v'ha
fatto poveri di cose, e di virtù v'ha
sublimati. Questa sia la porzione vo-
stra, la quale vi conduce nella terra
de i viventi, alla quale (o dilettissimi
Fratelli) totalmente accostandovi, nien-
te altro per il nome del Nostro Signor
Ge-

Gesù Cristo in perpetuo sotto il Cielo vogliate avere. Ed in qualunque luogo dove sono, e si ritroveranno i Frati, si dimostrino domestici insieme l'uno coll'altro, e sicuramente manifesti l'uno all'altro la sua necessità, imperocche se la Madre ama, e nutrisce il suo figliuolo carnale, quanto più diligentemente deve ciascuno amare, e nutrire il suo Fratello spirituale? E se qualcuno di loro caderà in infermità, gli altri Frati debbono servire a lui, come vorrebbero esser serviti eglino medesimi.

In questo sesto cap. della Regola, s'impongono a Frati due precetti: Il I. Che niente s'appropriino ne in comune, ne in particolare. Il II. Che i Frati sani debbono servire a i Frati infermi, come vorrebbero esser serviti eglino medesimi,

S. I.

Che i Frati niente s'appropriino ne in comune ne in particolare.

1. D. Che cosa venga proibito a Frati per questo precetto?

R. Non possono i Frati in vigor di questo precetto aver dominio alcuno.

no, proprietà, ne uso politico delle cose temporali, così in commune, come in particolare.

2.D. Che cosa sia dominio, proprietà, ed uso politico?

R. Il dominio è un diritto, e ragione, che ciascun tiene sopra i suoi beni, potendone disporre a sua voglia, dandoli, vendendoli, commutandoli, &c. ed essendo in ciò impedito, può giuridicamente difendersi. La proprietà è lo stesso, che dominio, e solo aggiugne, secondo Marchante, che colui, che la tiene, non abbia uguale nel possesso della cosa, cioè che sia Signore assoluto di essa. L'uso politico è di due maniere: Uno chiamasi usufrutto, e l'altro uso di ragione: Il I. è quello, in virtù di cui può uno raccogliere, e godere i frutti di una cosa, ed anche a suo arbitrio donarli, venderli, &c. rimanendo però sempre salva la sostanza della cosa. Il II. è quello, per cui uno può per se solamente raccogliere, e godere i frutti della cosa, senza poter dargli ad altri. Di tutte le ragioni sudette è incapace il Frate Minore in virtù di questo precetto.

3.D. Se i Frati Minori sono incapaci di do-

dominio, della proprietà, ed uso politico delle cose nel modo spiegato, che uso dunque rimane ad essi di tenere?

27. Non altro, che quello, che chiamasi di fatto, cioè dell'uso naturale, senza di cui la natura umana non potrebbe conservarsi; il quale appunto è come quello, che anno gli Animali nella foresta, e gli Uccelli nella campagna. E però il Frate Minore si serve de' cibi, delle vesti, de' libri, e di ogni altra cosa senza verun dominio, o uso politico, che abbia in essa, rimanendoli solamente l'uso naturale, che li vien concesso caritativamente da' Divoti, o dalla S. Sede Romana. Quindi graziosamente, e molto a proposito disse Soto *Dejustitia*, & *jure* q. 1. art. 1. *I Frati Minori ogni giorno sono invitati, e mangiano alla mensa del Papa.*

4. D. Se il Sommo Pontefice riceve il dominio di tutte le cose, che sono date a Frati?

27. Già si è accennato altrove, che non riserbando a se i Devoti il dominio delle cose, che danno a Frati, allora tal dominio passa alla Chiesa Romana. E' ben vero, che Nic. III.

nella sua Decretale dichiarò non accettare il dominio di quelle cose, che sono curiose, e preziose, attento il loro stato, o che siano in tanta copia, che pregiudichi alla stretta Povertà professata da' Frati, incaricando a Ministri, e Custodi dell'Ordine, che giudichino su di ciò, secondo Dio. Si avverta ancora, che quando i Devoti riserbano a se il dominio delle cose, e de i Conventi, che concedono a i Frati, Nic. III. volse, che il dominio e proprietà della Chiesa, Oratorio, e Cimiterio di detti Conventi fossero della Chiesa Romana. Ved. March. fogl. 140.

Q. D. Qual uso di cose sta proibito a Frati Minori?

R. L'uso di cinque cose non possono aver i Frati. Primieramente loro è proibito l'uso de i danari, e questo senza eccezione. II. L'uso de' calceamenti, purché non abbino bisogno di usarli, conforme si è detto altrove. III. L'uso delle cose superflue, preziose, e ricche. IV. L'uso delle cavalcature, fuorché in caso di necessità. E V. l'uso di persona, che per ordine di essi Frati cerchi, e procuri danari. Si raccoglie quanto si è det-

detto dalla Clementina *§. ex præmissis* ; e l'insegnano tutti gli Spolitori.

6.D. Se i Frati possono impedire chi vuol rubbare le cose concesse a lor'uso ?

R. Non è illecito , che facciano tal cosa i Frati; che anzi le cose già tolte dal Ladro possono ripigliarle , e ripeterle , non per via giuridica ; ma per una certa carità , ed equità naturale , siccome potrebbe , e dovrebbe far lo Schiavo rispetto alle robbe del suo Padrone . Dovrà però il Frate sempre fuggir lo scandalo , che da ciò potrebbe nascere. Matteuc. tit. 1. conf. 3. n. 12. pag. 37. March. cap. 4. q. 4. in fine pag. 139.

7.D. Se possono i Superiori dar licenza a lor Sudditi di aver l'uso indistinto, ed indeterminato de' libri, utensili, &c. , o di ricorrere a pecunia a loro arbitrio ?

R. Il P. Matteuc. tit. 1. conf. 3. pag. 38., ed il P. March. cap. 6. della Regola q. 2. fogl. 245. conclus. 2. riprovano , e condannano sì fatte licenze, perche regolarmente sono la cagione , che i Frati specialmente giovani , senza ben riflettere qual cosa li s'è necessaria , o nò , si procurano molte cose, delle quali, attento il loro stato,
non

non anno di bisogno, e che per tal via bene spesso siati dismessa la vita commune, e che i Superiori, che si fatte licenze concedono a loro sudditi l' espongono a manifesto pericolo di peccare, ed essi s'abusano della potestà, che anno; soggiungendo finalmente il citato March., che Nic.III. avelle anche ciò proibito con quelle parole della sua Decretale: *Ista tamen sic faciant*, (parlando de' Superiori) *quod semper in eis, & eorum actibus Paupertas Sancta reluceat; prout ipsis ex eorum Regula invenitur in dicta*. Quanto dicono questi dotti, e prudenti Spositori in pratica è verissimo; sebbene talvolta con sudditi di noti costumi, e sapere, non credo, che i Superiori facciano male, che anzi oprino con prudenza, se li concedono sì fatta licenza, in guisa che moralmente parlando, il Suddito in servirsene non s'allontani dalla volontà del Superiore, e che operi secondo il suo stato, e condizione.

8.D. Se possono i Frati Minori vendere, e comprare le cose, che li bisognano?

R. A parlar con proprietà, e rigore non è lecito a Frati di far tali contratti;

tratti; mentre essi sono incapaci d'obligarsi con obligazione civile, conforme fanno i Mercanti. Non fanno però contro la Regola, se, dovendosi comprare alcuna cosa necessaria, o venderli alcuna superflua del Convento, essi semplicemente facciano il patto di quello, che vale detta cosa, e poi lasciano, che il Sindaco riceva, o paghi il prezzo della medesima. Possono ancora i Frati prima, che li paghi la cosa dal Sindaco, riceverla in lor potere, e così ancora consignar la cosa venduta; perche tali azioni sono puramente ministeriali. Si guardino però in tutte le cose sudette di mostrar dominio, anche nel modo di parlare, allorche pattuiscono, consegnano, o ricevono dette cose. March. fogl. 148., Xim., ed altri Spositori.

9.D. Se sia lecito a Frati Minori mendicare alcune cose, v.g. grano, oglio, tela, &c. con intenzione di farle vendere dal Sindaco per provvedere altri bisogni, che tengono?

xy. Il P. March., ed altri Spositori moderni affermano, che ciò possa farsi, e che quella cosa, che con tal intenzione è stata mendicata, non sia pecunia,

cunia , conforme tengono gli Autori contrarj , i quali stimano , che sia pecunia , e che per conseguenza allora possa ciò farsi , quando vi sia bisogno di ricorrere a pecunia , concorrendovi ancora tutti i requisiti a detto ricorso . La prima opinione è più seguita , come meno soggetta a scrupoli , e viene provata colle medesime Decretali di Nic. III. , e Clem. V. Il primo nell' artic. 5. permette , che possano i Frati ricevere le cose lasciategli in testamento con condizione , che si vendano per i loro veri bisogni ; E Clem. V. nel c. 10. concede , che le cose offerte a Frati ne i Funerali , come arme , cavalli e cose simili , possano accettarsi da essi , e venderli dal Sindico , o dalli stessi Danti , e con quel prezzo , che se ne ricava , provedersi alle vere necessità de' Frati . Avvertono solamente i sudetti Spositori , che non possono farsi tali queste , se non nelle vere , presenti , o iminenti necessità , e che le cose così mendicate non siano superflue , ne preziose , ne curiose . Ved. March. cap. 6. qu. 4. pag. 252. , ove chiara , e sodamente prova questa opinione , e scioglie alcune

tune difficoltà, che potrebbero farsi in contrario.

30. D. Se possono i Frati cambiar le cose, che usano, così dentro, come fuori dell'Ordine?

31. Con licenza de' Superiori possono i Frati cambiarsi *ad invicem* quello, che tengono a lor uso, quando in tali cambj non intervenga stimazione di prezzo. Se poi il cambio fusse fuori dell'Ordine, possono ancora farlo con licenza del Sindico, o del Dante: con avvertenza, che se dovressi far patto, o valutarli la cosa, o riceverli, o consignarsi danaro, tutto ciò dovrà fare il Sindico sudetto, o il Dante, se la cosa sarà sua.

32. D. Se possono i Frati Minori affittare alcuna cosa?

33. Essendo i Frati incapaci di dominio, non li è lecito far detto contratto, o intendesi *attivè*, cioè che essi affittino ad altri qualche cosa destinata a lor uso ò intendesi *passivè*, cioè, che essi pigliano in affitto da altri qualche cosa per loro comodo. E' ben vero, che il Sindico Apostolico può far l'uno, e l'altro affitto a beneficio de' Frati, perche se esso può comprare le cose necessarie a Frati:

mol-

molto più può affittarle per li medesimi ; e se può vendere una cosa inutile del Convento : molto più può darla in affitto . March. cit. fog.261. il quale avverte , che il Sindaco non dia in affitto per lungo tempo alcuna cosa, perche così avrebbe ragione di censo , o d'entrata , delle quali cose i Frati Minori sono incapaci .

- 32.D. Se sia lecito a Frati imprestare , pigliar ad imprestito , impegnare , ricevere pegni per sì fatti contratti ?
31. Se tali contratti si fanno con rigore , secondo la disposizione delle leggi , non possono farsi da Frati , perche così dicono dominio : ma se si fanno largo modo , in quanto dicono una certa equità naturale , e fedeltà reciproca umana , non l'è illecito di farla . Così tutti gli Spositori colli quattro Maestri , li quali ammoniscono , che non vi sia scandalo , e che sia in materia conveniente , cioè , che non sia danaro .
- 33.D. Se i Frati Minori possono donare alcuna cosa , così dentro come fuori dell' Ordine a Secolari ?
34. In rigore , e di propria autorità non possono farlo , perche non sono padroni di quello , che anno a lor' uso.
- Con

Con licenza però de Superiori non li è illecito donar qualche cosa , così dentro , come fuori dell' Ordine . Con avvertenza , che donando i Fratifuor dell' Ordine , la donazione sia solamente di cose vili , e che poco vagliono ; e che la cosa non sia immobile , o pecunia , conforme espressamente ordinò Nic. III. art.6. *De vilibus autem .*

14.D. Se sia necessario , che tanto il Frate , che dona , come l' altro Frate , che riceve la cosa donata , abbino ambidue detta licenza ?

17. Se l' uno , e l' altro Frate sono sudditi del medesimo Prelato , non è necessario , che ambedue cerchino tal licenza , mentre concedendo il Prelato ad uno di essi licenza di donare , s' intende tacitamente di concedere all' altro di riceverla .

15.D. Se è lecito a Frati ricevere qualche cosa da un Benefattore , per poi donarla in nome , e con autorità sua ad altri ?

19. Il P. March. pag. 266. dice , che ciò possa farsi da Frati con licenza però de Superiori , e purché non vi sia scandalo ; perché tal donazione non è che solo ministero , e nuda
con.

consegna della cosa fatta dal Frate per autorità del proprio Padrone .

26.D. Se possono i Frati nudrir Bestiami, come Pecore , Vacche , e si fatte cose?

27. Essendo le cose sudette una specie d' entrata , è illecito a Frati di tenerle . Non è però contra il loro stato nudrire in Convento alcuni pochi Agnelli per farli ammazzare in qualche solennità , o altra conveniente necessità ; purchè non vi sia scandalo , o altro inconveniente V. March.fog. 272.

27.D. Se possono i Frati ricevere legati lasciati loro in testamento ?

28. Nic. III. cap. 5. concede a Frati di poterli ricevere , purchè tali legati venghino lasciati ad essi con modi convenienti , e leciti , cioè , che si lascino per pura limosina , e che per tali legati non si rechi pregiudizio alla Povertà , e Mendicità , con cui debbono vivere .

28.D. Se sia lecito a Frati ricevere legati annui ?

29. Gli Spositori non concordano in questo punto , mentre alcuni di essi assolutamente lo negano , come cosa contraria allo stato de Frati Mi-

nori . Altri poi dicono , che ciò possa farli con trè condizioni . La I. Che i Frati ricevano tali legati per modo di semplice limosina . La II. Che sapendo i Frati la disposizione del legato fatta con modo lecito a lor beneficio , ne facciano rinuncia , protestando non aver jus alcuno civile ad esso , ma che lo ricevono per semplice limosina . La III. Che il legato non sia di eccessiva quantità , ma che sia moderato , e confacevole allo stato de Frati Minori . Devono però guardarsi di chiedere , anche per mezzo del lor Sindico , al Giudice , che gli facci dare dagli Eredi tali legati , quando questi rifiutassero di dargli . E' ben vero , che potrebbero avvisarcelo semplicemente , come poveri , che cercano la limosina lasciata lor in testamento . Ved. per quanto si è detto il P. Matteuc. tit. 3. conf. 1. per totum , dove con pari chiarezza , e dottrina tratta di questa materia de' legati annui , e risolve molti casi . Kerck. cap. 3. §. 4. pag. 109. , e March. cap. 6. tit. unico pag. 272.

65.D. Se possono i Frati esser Esecutori Testamentarj , o Commissarj di altri

tri

tri affari simiglianti ?

19. Essendo tali impieghi indecenti allo stato de Frati Minori , vien ciò lor proibito dalla Clementina , e concordano tutti gli Spositori .

20. D. Se sia lecito a Frati assistere alle Corti , e presso Giudici , e Magistrati per le liti , e cose temporali , che occorrono tal volta per le Comunità de Conventi ?

19. Tutto ciò vien lor proibito da Clem. V. nella Clementina : *exivi §. Amplius* . Anzi il P. Culla , il Manuale , e Ximenez dicono , che peccano mortalmente i Frati , che ciò fanno , anche per i lor Parenti . Il P. Fr. Mart. di S. Gius. citando Miranda tempera l' opinione de sudetti Spositori , e dice : Che cessando lo scandalo non sia illecito a Frati con licenza del Sindaco accudire a tali facende , purchè a lor nome non presentino al Giudice istanza , ma che solo semplicemente l' informino del merito della causa .

21. D. Se commetta peccato mortale il Frate , che senza licenza del Superiore riceve , o dà a Secolari cosa , che vale trè , o quattro carlini ?

19. Il P. Fr. Mart. di S. Gius. fog. 145. in-

insegna ; che commetta peccato mortale , e nella pag. 175. dice , che il Frate , che senza licenza dà a secolari cosa del valor sudetto , il peccato , che commette tiene due malizie : una di furto , e l'altra di sacrileggio . Vedasi ne i luoghi citati , che la sua dottrina è assai notabile specialmente per li Confessori .

22. D. Se peccano , e che peccato commettono gli Officiali , come Cannavajo , Infermiere , Ortolano , Cucinajo , &c. che dispensano contro la volontà , e licenza del Superiore quello , che stà commesso alla lor cura ?

27. Fr. Mart. di S. Gius. citando S. Bonav. , ed il P. Culla , dice , che peccano mortalmente , e sono proprietarij , se la cosa , che danno , non sia di poca quantità . E perche in ciò non può darsi regola generale, si rimette a giudizio di Persona prudente , quando gravemente mancano al lor dovere i sudetti Officiali.

Del Precetto di curare gl'Infermi.

1.D. **Q**ual obligazione anno i Frati in virtù di questo precetto?

R. Secondo la mente del Nostro Serafico Padre, e de' Pontefici, che dichiararono la Regola, anno i Frati stretta obligazione di aver cura premurosa de' loro Confratelli infermi. E' ben vero però, che tal' obligazione stringe principalmente i Prelati, e gli Officiali destinati da essi à tal cura; in mancanza però degli uni, e degli altri, tutti i Frati, e ciascuno di essi sono tenuti all' assistenza, e cura sopradetta.

2.D. Se sia peccato grave fingersi infermiccio un Frate?

R. Il P. Sig. fog. 231. insegna, che sia colpa grave, perche tal Frate si espone a trasgredire molti precetti della Regola, oltre del defraudare la Communità delle fatiche, ed ajuti, che detto Frate potrebbe dargli.

Testo della Regola .

SE alcuni de Frati (istigante il nemico) mortalmente peccaranno , per quelli peccati , da' quali sarà ordinato tra Frati , che si ricorra a i soli Ministri Provinciali , siano obligati a loro ricorrere i Frati quanto più presto potranno , e senza dimora : ed essi Ministri , se sono Preti , con misericordia impongano loro la penitenza : ma se non sono Preti la facciano esser' imposta per altri Sacerdoti dell' Ordine , siccome a loro (secondo Dio) meglio parerà esser' espediente . E debbano guardarsi , che non si adirino , ne conturbino per il peccato di alcuno , imperocchè l' ira , e conturbaçione in se , e negli altri impediscono la carità .

In questo Capitolo il Nostro Serafico Padre impone precetto a Frati , che peccano , ed incorrono in casi riservati , che facciano ricorso a i loro Ministri , e che questi li ricevano benignamente .

1. D. Che debbono far i Frati per osservanza di questo precetto ?

R. Se taluno di essi caderà in qualche
E pec-

peccato riservato nell' Ordine ; dovrà ricorrere al Ministro Provinciale per esserne assoluto . Si avverta , che tal' obbligazione corre solamente per i peccati pubblici , e non già per gli occulti ; perche qualunque anche per questi si debba ricorrere al Confessore , che tiene la facoltà de' riservati ; con tutto ciò tal ricorso deve farsi secretamente , e per il solo foro della coscienza : ne a ciò sono obbligati *ex vi Regulae* , ma come ogni altro fedel Cristiano .

2.D. Quanti siano i casi riservati dell' Ordine ?

7. Non può assegnarsi precisamente il numero determinato di detti casi , mentre alcune Provincie dell' Ordine ne riservano più , ed altre meno , sicche ogni Frate debba stare alla determinazione della sua Provincia . Quelli , che si riservano nella nostra , sono quattordecì , e sono i seguenti .

Inubbidienza contumace .

A Allora il Suddito incorre in questo caso riservato , quando avendogli il suo Prelato comandato per S. Ub-
bi-

bidienza una cosa grave per tre congrui , e debiti intervalli di tempo dentro 24. ore , egli ostinatamente ricusa d'ubbidire . Si avverta , che il Suddito dissubbidendo la prima , la seconda , e la terza volta sempre pecca mortalmente , e nell' ultima dissubbidienza incorre ancora nel caso riservato .

Atto di Proprietà .

A Allora il Frate proprietario incorre in questo caso riservato , quando ritiene contra la volontà del Superiore cosa , che vaglia tre , o quattro carlini , secondo la sentenza più commune , e stà con animo determinato non consignarla al suo Prelato , se da questo li sia richiesta . Ved. Fr. Mart. di S. Gius. sopra questo caso fogl. 221.

Peccato di carne consumato con se , o con altri .

A Allora il Frate incorre in questo caso quando *non solum habet copulam carnalem cum muliere , vel masculo , vel bestia ; sed etiam quando polluit vo-*

*luntariè seipsum ; vel permittit , se
pollui ab alio .* La risoluzione è chiara , perche nel caso proposto non solo si riserva il peccato della carne commesso con altri , che pro famosi-
ori significato s' intende la copula ; ma anche il peccato carnale commesso con se stesso , e questo non può intendersi , che della Polluzione nel modo detto .

Sollecitazione al peccato della carne .

Allora il Frate incorre in questo caso , quando la persona sollecitata avverte la mala intenzione del Sollecitante , or faccia questa con parole , con doni , con lettere , con mezzani , o altro modo simigliante , nè è necessario , che siegua l' effetto , ma basta , che vi si verifichi ciò , che si è detto .

Atti impudici ; o enormi .

Allora il Frate incorre in questo caso riservato , quando disonestamente tocca se stesso , o altra persona , o anche bestia . Per incorrervi però è necessario , che tali atti , e
toc-

toccamenti venghino fatti nelle parti vergognose, o vicino ad esse, e che sia con fine lussurioso, e venereo. Ved. Fr. Mart. di S. Gius. fogl. 228.

Furto di cosa notabile, e frequentato

SEcondo Xim. Sig., ed altri Spositori, allora il Frate incorre in questo caso riservato, quando rubba alla Comunità, o ad altro Secolare trè, o quattro docati, o cosa, che costi tanto.

In quanto al furto frequentato, acciocche sia riservato, vari sono i pareri degli Autori per determinar tal frequenza. Fr. Mart. di S. Gius. allora giudica, che vi sia, quando si rubbasse in sei mesi una volta il mese, o trè volte in trè giorni continui, ed aggiugne che ogni furto deve essere di materia, che giunga a peccato mortale. Ved. detto Autore fogl. 232., ed anche il P. Fr. Gius. di Gesù Maria fogl. 251.

*Mani violenti ad alcuno; ancor-
che non sia Chierico .*

Allora il Frate incorre in questo caso, quando violentemente mette le mani adosso così ad un Chierico, come ad un Secolare . Con avvertenza , che accadendo in persona del Chierico incorre ancora nella scomunica del Can. *Si quis suadente* . Ved. i sudetti due Spositori ne i luoghi citati , ove trattano de casi riservati .

*Falso testimonio in giudizio ; o fuori
di esso con intenzione
d'infamare .*

Allora il Frate incorre in questo caso riservato , quando in giudizio, cioè avanti a Giudice competente , sia Ecclesiastico , o Secolare , così in cause civili , come in criminali , depone falsamente qualche cosa , o sia tacendo la verità , ch'aveva in obbligo a dire per esserne richiesto giuridicamente ; o dicendo buggia, o afirmando per vero ciò, ch'era dubbioso . Incorre parimente in detto caso riservato . Chi con inten-
zio-

zione d'infamare deponē falsamente: anche fuor di giudizio, contro qualche Frate, o Secolare cosa grave. Un Religioso, che impone falsamente a se stesso qualche peccato grave, incorre in questo caso, perche l'infamia, e l'ignominia ridonda alla Religione. Ved. Fr. Mart. di S. Giuf. fogl. 240., e 242.

Composizione, e publicazione di libello famoso.

Per libello famoso s'intende qualsiasi scrittura senza nome dell'Autore, che contiene infamia del Prossimo, e si è publicata, o collocata in parte, che possa esser publicamente letta. Ved. Fr. Mart. di S. Giuf. fogl. 243.

Falsificazione di suggello di Persona) notabile.

Per suggello s'intende qui anche la firma di persona notabile. Sicche chi falsifica suggello, o firma di tal persona, incorre in questo caso riservato. Per persona notabile non solamente s'intendono tutti i Prelati dell'

dell'Ordinē ; ma anche i Prelati , e Giudici Ecclesiastici , e Secolari .

Trattenere rompere, o aprire maliziosamente lettere scritte da' Superiori , o da altri a loro .

A Allora il Frate incorre in questo caso , quando fa le sudette azioni maliziosamente , ma non quando sapendo il Frate , che in tali lettere vi sia alcuna cosa ingiusta contra di lui , o contro altro Religioso , apre dette lettere , o le trattiene , perche allora non opra con malizia , che anzi con giustizia , per evitare il danno ingiusto , che li sovrasta . Ved. F. Gius. di Gesù Maria fogt. 275. dove risolve molti casi sù questa materia degni da saperli da' Confessori ,

Voler sapere gli Accusati i nomi degli Accusatori per vendicarsi .

S' Incorre in questo caso , quando gli Accusati vogliono saper i nomi degli Accusatori per fin di vendetta, o per sfuggir la pena , che se li deve ; ma non quando lo facciano a fin di difendersi in giudizio di quello , che
in-

185

ingiustamente l'è stato imposto .

*Rivelare i nomi degli Accusatori
agli Accusati.*

Questo caso si deve intendere , come il sopradetto , cioè che allora s'incorra in esso , quando si faccia per mal fine ; ma non quando gli Accusati vogliono saper i nomi degli Accusatori per difendersi giustamente .

*Deporre falsamente avanti alcun Giudice ,
o Visitatore , ovvero indurre altri a far
questo contro l'ordine giudiziale
della Carità .*

Allora il Frate incorre in questo caso , quando avanti alcun Giudice , o Visitatore dell' Ordine accusa , o denuncia falsamente contra qualche Religioso dell' istesso Ordine . Questo s'intende dell'accusa , o denuncia giuridica , e non dell'Evan-gelica , e che sia in cosa grave . Incorre ancora chi induce altro a far questo , o lo faccia per se stesso , o per altri , anche Secolari . Ved. Fr. Mart. di S. Gius. fogl. 246. , e Fr. Gius. di Gesù Maria fogl. 270 .

E 5. CAP,

Testo della Regola.

Tutti i Frati siano obligati sempre avere uno de' Frati di questa Religione in Generale Ministro, e Servo di tutta la Fraternità, ed a lui siano obligati fermamente ubbidire: il quale morendo, si faccia l'elezione del Successore de' Ministri Provinciali, e Custodi nel Capitolo della Pentecoste, nel quale i Provinciali Ministri siano tenuti sempre convenire insieme in qualunque luogo, dove dal Generale Ministro sarà stato costituito, e questo ogni tre anni una volta, o vero ad altro termine maggiore, o minore, siccome dal predetto Ministro sarà stato ordinato: e se in alcun tempo apparesse all'università de' Ministri Provinciali, e Custodi, il predetto Ministro non esser sufficiente al servizio, ed alla commune utilità de' Frati, siano obligati i predetti Frati, a quali è data l'elezione, nel nome del Signore a se eleggere un'altro in Custode: ma doppo il Capitolo della Pentecoste, i Ministri, ed i Custodi, possono riascheduno, se vorranno, e se parerà loro esser'ispediente, in quel medesimo

anno

*anno nelle sue Custodie una volta con-
vocare i suoi Frati a capitolo .*

In questo capitolo della Regola si contengono tre precetti . Il I. Che tutti i Frati abbino un Ministro Generale , che sia Frate del medesimo Ordine . Il II. Che morto questo Generale , i Ministri , ed i Custodi n'eliggano un'altro . Il III. Che conoscendosi non esser'idoneo l'Eletto al servizio ed all'utilità de' Frati, n'eliggano un'altro . Circa questi tre precetti, che per se medesimi sono chiari; non vi è necessità proporre dubbio veruno . Solo si cerca , se peccano mortalmente i Ministri Provinciali , che senza causa manifesta recusano di convenire al Capitolo Generale ; e communemente tutti rispondono , esser' in ciò obligati i Ministri Provinciali , e non facendolo senza causa ragionevole , pecceranno mortalmente contro la Regola .

C A P. IX.

Testo della Regola .

I Frati non predichino nel Vescovato d'alcun Vescovo, quando da lui sarà stato lo-

ro contraddetto: e niuno de' Frati per alcun modo abbia ardimento di predicare al popolo, se dal Ministro Generale di questa Fraternità non sarà stato esaminato, ed approvato, e l'ufficio della predicazione da esso li sarà concesso. Ammonisco ancora, ed esorto quelli medesimi Frati, che nella predicazione, quale fanno, siano esaminati, e casti i loro parlari ad utilità, ed edificazione del popolo, annunziando loro i vizj, e le virtù, la pena, e la gloria con breuità di sermone: imperocchè la parola abbreviata fece il Signore sopra la terra.

- In questo capitolo della Regola si contengono due precetti. I. Che i Frati non predichino in alcun Vescovato contra la volontà del Vescovo. II. Che nessun'ardisca predicar' al popolo, se prima non sarà stato esaminato, ed approvato dal suo Ministro.
- Q. D.** Se i Frati predicatori predicando nelle Chiese, che non sono dell'Ordine, debbano esser' approvati dal Vescovo di tali Chiese?
- R.** Il Conc. Trid. sess. 5. cap. 2. de Reform. impone tal'obbligo a tutti i Regolari: onde i Frati Minori non facendolo oltre di non ubbidire al

Con-

Concilio , trasgrediscono ancora questo precetto .

2.D. Se predicando nelle proprie Chiese i Frati, debbano cercar la benedizione al Vescovo Diocesano, e predicare di suo consentimento ?

R. A' tutto ciò sono obligati i Frati per osservanza della loro Regola .

3.D. Se con licenza del Paroco possa un Frate Predicatore predicare una , o due volte nella di lui Chiesa senza l'approvazione del Vescovo ?

R. Il V. March. fogl. 282. citando Rodriq. dice , che possa il Paroco dar tale licenza ad un Predicatore manifestamente dotto , ed idoneo , presumendo , che in tal caso per giusta epicheja sia per acconsentire il Vescovo alla licenza data .

4.D. Se avendo licenza dal Vescovo di predicare il Frate Predicatore , possa farlo contradicente il Paroco ?

R. S. Bonaventura citato da Marchante dice, che i Frati Predicatori possano ciò fare , perche la potestà data dal Superior Maggiore , non dipende dalla volontà del Minore. E' ben vero , che bisogna sempre fnggir le brighe , e molto più li scandali .

CAR.

Testo della Regola :

I Frati, li quali sono Ministri, e Servi degli altri Frati, visitino, ed ammoniscino li suoi Frati, ed umilmente, e caritativamente li correggano, non comandando loro alcuna cosa, la quale sia contra l'anima sua, e la Regola nostra. Ma i Frati, li quali sono sudditi, si ricordino, che per amor di Dio anno annegate le proprie volontà: onde fermamente comando loro, che ubbidiscano a i suoi Ministri in tutte le cose, che anno promesse al Signore di osservare, e che non sono contrarie all'anima, ed alla Regola nostra. Ed in qualunque luogo sono i Frati, li quali sapessero, e conoscessero non poter osservare la Regola spiritualmente, debbano, e possano ricorrere a loro Ministri: ma li Ministri caritativamente, e benignamente li ricevano, e tanta familiarità abbino circa essi, che possano dire a loro, e fare, come i Signori a i loro Servi: imperoche così deve essere, che i Ministri siano servi di tutti i Frati. Io ammonisco, ed esorto nel Signor Gesù Cristo, che si guardino li Frati da ogni

ogni superbia, Vanagloria, invidia, avarizia, cura, e sollecitudine di questo mondo, dalla detrazione, e mormorazione, e non si curino quelli, che non fanno lettere d'impararle: ma attendino, che sopra tutte le cose debbono desiderare di aver lo Spirito del Signore, e la sua santa operazione, orare sempre a lui con puro cuore, ed avere umiltà, e pazienza nelle persecuzioni, ed infermità, ed amare quelli, che ne perseguitano, riprendono, ed arguiscono: imperocché dice il Signore: Amate gl'Inimici vostri, e pregate per quelli, che vi perseguitano, e calunniano. Beati quelli, che patiscono persecuzione per la giustizia, perché di loro è il Regno de' Cieli: ma chi persevererà in fino al fine, questo sarà salvo.

In questo Capitolo della Regola s'impongono a Frati due precetti. Il I. Che i Frati ubbidiscano a Fr. Francesco, ed a suoi Successori. Il II. Che conoscendo i Frati non poter osservare la Regola spiritualmente ne i luoghi, ove dimorano, debbano ricorrere a i loro Ministri.

*Dell' Ubbidienza, che devono aver i
Frati a i lor Prelati.*

1. **D.** **C**He cosa può Comandar il Prelato al suo Suddito, ed in che cosa è tenuto questo ad ubbidirlo?
2. **R.** Possono i Superiori comandar a loro Sudditi tutto quello, che non è contra l' anima, e la Regola da essi professata: e per conseguenza i Sudditi nelle medesime cose sono tenuti ubbidire. Così tutti gli Spositori.
3. **D.** Quando s' intende, che il Superiore comanda contra l' anima, e contra la Regola?
4. **R.** Comandar contra l' anima è comandar di far un peccato mortale, o veniale, o di porsi in pericolo prossimo, e moralmente certo di peccare. Comandar contra la Regola è comandar contra i Voti, e Precetti contenuti in essa, e contra li statuti fatti, ed approvati nell' Ordine per maggior osservanza della medesima Regola, Così Ugo, li quattro Maestri, Polizio, e Cord. citati, e seguiti da Xim., il quale colli medesimi avverte, poter accadere, che i Sudditi sia-

no obligati di ubbidire a lor Prelati in cose, che sembrano esser contrarie alla Regola, e Costituzioni; e ciò accade quando quello, che si comanda è tale, che il Prelato possa giustamente dispensarlo. Ed in tal caso è certo, che il Suddito sia tenuto di ubbidire, e facendo il contrario, peccarebbe contra l'ubbidienza promessa.

3. D. Dubbitando il Suddito, se il Superiore possa *hic, & nunc* dispensar con esso lui, sia tenuto ad ubbidirlo?

R. In caso di dubbio deve il Suddito; posposto il suo parere, soggettarsi al parere, ed ordine del Superiore. E' Dottrina di S. Tomaso, e lo tiene ancora espressamente S. Bernardino nella sua Epist. art. 7. *In omnibus dubiis, de quibus Subditi non possunt indubitanter certificari; tenentur stare iudicio Prælatorum suorum; & contrarium agentes, sunt transgressores Obedientiæ, adeoque puniendi.* Ed af- finche si toglia ogni scrupolo, Leone X. concesse, che i Sudditi ne i casi riferiti possono con buona coscienza far quanto da lor Prelati li venga ordinato. Xim. cit. pag. 806., Polic. Miranda, Patti, e gli altri Spositori.

4. D.

4. D. Quali sono le cause ragionevoli, e legittime, per le quali possano i Prelati dispensare con i loro Sudditi?

R. Il P. March. fogl. 405. , ed il Patti con altri da lui citati cap. 10. art. 21. le riducono a due principali. La I. L' utilità spirituale del Frate, o del Prossimo. La II. La necessità corporale particolare del Frate, o pure del Prossimo. In quanto alla prima: se un Frate è scrupoloso può, e debbe il Prelato dispensargli l' Officio Divino. Così pure, se per andar a confessare, o eseguire altra opera spirituale a beneficio de' Prossimi, il Confessore ha bisogno di andar a cavallo, può il Prelato dispensarlo in questo precetto della Regola, e così ne i casi simiglianti. In quanto alla II. Se un Frate è debole, di complessione infermiccia, e bisogno a giudizio de' Medici di esser dispensato ne i digiuni, nell' uso de' lini, &c. può il Superiore dispensarlo. Parimente, se per ajutar il Prossimo in qualche gran pericolo della vita, che li sovrasta, ha bisogno il Suddito di esser dispensato in qualche precetto della Regola, possono i Superiori farlo in buona coscienza.

scienza . Ved. March. fog. 406.

5.D. Se i Prelati debbono più tosto esser benigni , che sostenuti in far tali dispense con Sudditi ?

19. Secondo il sentimento commune la benignità deve prevalere al rigore; massimamente nella Religione , che è Madre pietosa , e dove sono tante penalità , e fatiche . March. cit. fogl. 405.

6.D. Se i Sudditi sono tenuti di ubbidire, quando il Prelato comanda sopra la Regola : Di sotto la Regola : Ed oltre della Regola . Allora comanda il Prelato sopra la Regola, quando eccede i limiti della Regola, v.g. che il Suddito vada tra gl' Infedeli, ove è facile o rimanervi schiavo, o esservi ucciso: digiunar per un mese pane, ed acqua , quando ciò la Regola nol prescrive . Comandar di sotto la Regola è ordinar al Suddito, che faccia alcune cose , che sembrano meno perfette di quello, che prescrive la Regola , come mangiare, divertirsi, &c. Comandar finalmente oltre la Regola è, quando il Prelato comanda cose di lor natura indifferenti all' osservanza di essa, cioè, che possono, o non

or-

ordinarsi all' osservanza della Regola, e degli esercizi di virtù. Ciò spiegato.

27. Si risponde al quesito, che il Suddito non è obbligato di ubbidire al Prelato, allorché comanda cose sopra la Regola, purché ciò, che li vien comandato, non sia in pena di qualche delitto da lui commesso, o che fusse necessario tal comandamento per farli osservar' i Voti, e precetti della Regola. E' dottrina di S. Tomaso, S. Antonino, e di molti Dottori citati, e seguita da Peyrino: *De Officio Subditū &c.* Come anco di alcuni nostri Spositori, come il Pis. Ser. Coscien. &c. citati, ma non seguiti da Fr. Mart. di S. Giuf. La ragione è perché il Prelato è custode della Regola, ma non Signore; è Ministro di essa, ma non Autore; e la potestà, che tiene ne i Sudditi è limitata ne i termini, e confini della medesima Regola. Qui potrebbe taluno opporsi, e dire: Il P. S. Francesco nel cap. 10. della Regola comanda a Frati, che ubbidiscano in tutto ciò, che non è contrario alla Regola, ed all' Anima: Imporre lunghi, ed aspri di-
giu-

giuni a Sudditi ; obligarli a ritiramenti straordinarj , e cose simili , non è contro l' Anima , e la Regola ; Dunque sono in obligo di ubbidire . Si scioglie tal' argomento presso Peyrino citato , e si risponde , che le parole del S. Fondatore debbonfi intendere non di obligazione , ma di perfezione , e di supererogazione : altrimenti ne seguirebbe , (aggiugnè il detto Autore con Sanchez) che il Prelato Francescano potrebbe comandar al suo Suddito il ritiramento de' Certosini , la vita quaresimale de' Minimi , il quarto voto delle Missioni de' PP. Gesuiti, &c. perche tutte le cose dette in realtà non sono contra l' anima , e contra la Regola . Ved. Peyrino nel luogo cit. , ove a lungo sodisfa eccellentemente a tal' obiezione . Quando poi il Prelato comanda cose di sotto , ed oltre la Regola , il Suddito deve ubbidire ; perche tali cose almeno implicitamente possono ordinarfi da Prelati all'osservanza della Regola , ed all' esercizio delle virtù . Così li nostri Spositori , ed altri Dottori presso Peyrino .

7.D. Se il Suddito sia obligato ubbidire, quan-

quando il Superiore comanda ; che assista a suoi Confratelli infetti di peste ?

R. Essendo , che il ben commune deve preferirsi al ben particolare ; nel caso proposto è obbligato il Suddito anco con pericolo della vita di ubbidire ; siccome un Soldato , e ciascun Cittadino deve con pericolo della vita difender la Città , così richiedendo il publico bene . Sanch. Gaet. , Roder. , Peyr. , ed altri.

8.D. Che peccato commette il Suddito, quando per dispreggio lascia di eseguire ciò che li è comandato ?

R. Il quesito ha bisogno di spiega maggiore , acciò possa darsi giusta la risposta . Convien dunque distinguere : o il Suddito lascia di ubbidire per dispreggio del Superiore , come Superiore , e della cosa comandata, come comandata , e in tali casi sempre peccarà mortalmente , sebbene la cosa comandata fusse di sua natura leggiera : e la ragione è , perche finalmente tal dispreggio va a ferire ne i casi suddetti la potestà del Superiore , datali da Dio , che sempre è cosa grave . Ma se il Suddito lascia di ubbidire , perche dispreggia nel suo

suo cuore il Superiore ; in quanto è ignorante , imprudente , &c. o perche la cosa comandata è cosa frivola , e come tale la dispreggia , allora peccarà solo venialmente , perche in casi tali il dispreggio cade sopra i difetti del Superiore , e sopra la leggerezza della cosa comandata . Così Suar. , Lessio , presso Tambur. lib. 1. cap. 1. §. 4. n. 6.

9.D. Quando s' intende , che il Superiore , che comanda a i Sudditi , abbia intenzione di obligar loro a peccato mortale ?

R. Comunemente quando comanda in virtù di Santa Ubbidienza , o dello Spirito Santo , o con parole simili . E' sentenza comune .

10.D. Se possa il Suddito allegare al Superiore , che comanda , le cause , e motivi , che *hic* , & *nunc* tiene di non ubbidire ?

R. Non è indecente , ne fuori di ragione , che il Suddito faccia ciò : mentre Moisé , S. Pietro , ed Ezechiele si scusarono con Dio medesimo , allorché li comandava alcune cose a lor parere assai dure . E' ben vero , che se proposte dal Suddito le cause al Prelato , questo ricusa accettarle ,
de-

deve allora il Suddito ubbidire, purché le cose comandate siano nella conformità detta ne i quesiti antecedenti , e poi ricorrere a Superiori Maggiori , se si sente gravato da Superiori inferiori .

S. II.

Del Trecetto , che oblige i Frati ricorrer a lor Ministri , allorche conoscono non poter osservar la Regola spiritualmente .

1.D. **S**E per Ministri , s' intendono qui anche i Guardiani ?

R. Poliz. , ed Ugo citati , e seguiti da Xim. pag. 824. dicono , che anche s' intendono i Guardiani , e con ragione , poichè se i Guardiani possono dar qualche rimedio , affinchè la Regola s' osservi spiritualmente , è cosa superflua ricorrere a i Ministri Provinciali , e tal ricorso può farsi anche per lettere .

2.D. Che cosa s' intende non poter osservar la Regola spiritualmente ?

R. Secondo S. Bonaventura allora ciò si verifica , quando in qualche Con-
ven-

vento l'osservanza regolare ritrovarsi decaduta : ove fusse soverchio commercio, e familiarità con Donne ; o che finalmente vi sia qualche occasione prossima di peccato grave, che allora sono i Sudditi obligati in vigor di questo precetto ricorrer a lor Ministri, e questi sotto l'istesso precetto sono obligati a dargli rimedio . S. Bernardi, Cord., Poliz. citati, e seguiti da Fr. Mart. di S. Giuf. fogl. 289. In caso di dubbio, se veramente le cose sudette si verificano, o no, devono i Sudditi stare alla determinazione de Prelati . S' avverta, che tal'impotenza di guardar la Regola spiritualmente deve provenire dal luogo, o da altri Fratelli, che in esso dimorano, che colle loro azioni sono occasione prossima ad altri di peccare . Se poi proviene da malizia de' Sudditi, non è necessario far tal ricorso imposto dalla Regola ; Sebbene potrà, e dovrà farsi per altra cagione .

C A P. XI.
Testo della Regola .

Io comando fermamente a tutti i Frati, che non abbino sospetti consorzj, o consegli di Donne, e che non entrino ne Monisterj delle Monache, eccetto quelli, a quali dalla Sede Apostolica è concessa licenza speciale: ne si faccino compadri d' Uomini, o di Donne: acciocche per questa occasione tra i Frati, o veroda i Frati, non ne nasca scandalo.

In questo Capitolo si contengono tre precetti. Il I. Che i Frati non abbino sospetti consorzj, o consegli di Donne. Il II. Che non entrino ne i Monasterj delle Monache. Il III. Che non si faccino compadri d' Uomini, o di Donne.

S. I.

Che i Frati non abbino sospetti consorzj, o consegli di Donne.

Q. D. Che s' intende nella nostra Santa Regola per sospetti consorzj, e consegli di Donne?

R. Il Serafico Dottor S. Bonaventura riferito da Marchante fogl. 432. e seguito da tutti gli Spositori, in-

fe-

segna , che tutto ciò , che può affai probabilmente ingerire sopra finitro contra la purità nella mente degli Uomini , in vigor di questo precetto deve fuggirsi da Frati Minori , altrimenti facendo , pecceranno mortalmente contra di essa .

2.D. Quali sono quelle cose , o azioni , che possono di lor natura ingerire sospetti simiglianti ?

R. Sono molte , secondo S. Bonaventura citato , e tutti gli Spolitori . La I. Il luogo solitario , separato , ed oscuro . La II. Il tempo notturno , impertinente , ed improprio . La III. Il modo , cioè se un Frate sta solo a solo con una Donna , massimamente , se l' uno , e l' altra sono giovani . La IV. Gestì , ed atti improprij , e licenziosi , come soverchia vicinanza , dissolutezza di riso , e di scherzi , tenerezze affettate , parole lusinghevoli , occhiate fisse , toccamenti di mano , &c.

3.D. Se tutte le cose già dette debbono concorrere per contravenire a questo precetto , o pure bastino alcune di esse .

R. A procedere giustamente non facilmente può assignarsi regola generale

le in questa materia, che bene spesso per qualche circostanza aggiunta può variarsi: e però niuno de' Spositori ha voluto stabilire, che in tale caso particolare de riferiti si faccia contro questo precetto . Certo è , che ogni Frate deve stare con gli occhi aperti in affare sì delicato tanto inculcato a suoi Figliuoli dal Serafico Padre S. Francesco: Questo può dirsi con certezza , che concorrendo tutte le cose sudette , e fuori di dubbio, che si verifichi il sospetto consorzio di donne , e che però si rompa questo precetto . Anzi il citato March. dice , che anco concorrendone alcune di esse di lor natura più proprie ad ingerir sospetto , si faccia contra la Regola . Avvertendo parimente, che alcune cose fatte in un tempo, e modo ingeriscono sospetto ; e che fatte in altro tempo , e modo non lo formino . E conchiude pag. 436. con queste parole : *Ideo realiter candido iudicio res esse librandas sine adulatione* . Avvertino bene i Confessori queste parole .

A.D. Se il Superiore per giuste cagioni , e motivi proibisce la frequenza di tali Case , o persone , non ubbiden-

dendo il Frate rompa questo pre-
cetto?

R. Al quesito risponde Ugo de Dina Spositor classico della Regola con queste considerabili parole: *Ed ipso quis reddit se suspectum, quò dissuasum maxime a Prelato, non vitæ consortium: negligit enim obedientiam, & honestatem voluptas*, cioè: Allora il Frate si rende sospetto; quando non toglie quel consorzio, o compagnia, che è stata dissuasiva, e riprovata, specialmente dal Prelato; perchè è troppo vero, che il piacere fa trascurare l'Ubbidienza, e l'Onestà.

S. D. Se il sospetto nasce dalla sola malizia di chi sospetta, è obbligato il Frate a ritirarsi?

R. Nessun Frate è obbligato a privarsi della libertà datagli da Dio, e permessagli da Superiori, per la sola malizia de' maligni. March. citato. E' ben vero, che molte volte i Religiosi per decoro del loro stato, e della lor Religione, debbono fare più di quello, che sono obbligati, massimamente quando si trovano in luoghi, e fra persone di mali costumi, e però dispositissimi a censurare

E a re

re anche l'azioni buone, o almeno non cattive per se medesime.

C.D. Se quanto si è detto de Frati, che di presenza danno motivo di sospettare, debba intendersi ancora riguardo agli Assenti, che lo fanno per lettere, messaggieri, donativi, &c.?

R. Tutti gli Spositori insegnano l'istesso fra gli Assenti, che fra i Presenti, anzi March. citato dice, esser peggio fra gli Assenti, e cita a tal proposito S. Girolamo, che ne porta una dottrina assai adattata all'intento. Ved. detto Autore pag. 436. in fine.

S. II.

Che i Frati non entrino ne' Monasterj delle Monache.

C.D. Che si proibisce a Frati per questo precetto?

R. Tutti gli Spositori insegnano, che venga lor proibito di entrar ne i Monasterj delle Monache, cioè in quei luoghi interiori, ove le Monache sogliono stare, e conversare, come Chiostro, Dormitorio, Officine, Cratorio, Giardino, &c. come

me dichiarò Nic. III.

2.D. Che s' intende per questo nome di *Monache*?

R. S' intendono quelle Donne , che hanno professata solennemente vita Regolare approvata dalla S. Chiesa. Cord. Fr. Mart. di S. Gius. pag. 292.

3.D. Se un Prelato , o un Principe tenga Bolla Apostolica per entrare in qualche Monistero di *Monache* con Compagno , possa portar seco un Frate Minore ?

R. Cord. Pol. , e Fr. Mart. di S. Gius. dicono , che se nel Breve non s'è specificato poter tal Prelato condur seco un Frate Minore , non possa questo entrar in detto Monistero , mentre manca la licenza speciale , che richiede la Regola .

4.D. Se sia lecito a Frati in alcuni casi entrar in Monistero di *Monache* ?

R. Dal Testo medesimo della Regola si vede , che in molti casi permessi dalla S. Sede , possono i Frati entrar in detti Monisterj ; li quali casi possono ridursi a tre classe . La I. Vera necessità , come per smorzare un incendio acceso in esso , discacciar i ladri , e simili . La II. Grave utilità , come per dirigere un' opera , un

lavoro , &c. La III. Per Amministrar Sacramenti , raccomandar l' Anima a Moribonde , e consolare una Penitente inferma , &c. Ved. March. fogl. 444. Per concessione di Leone X. possono i Frati convitati da i Vescovi , o altri Prelati della Chiesa , o d' altre Religioni , a quali stanno soggetti i Conventi delle Monache, entrar con essi , quando visitano i detti Monisterj , ed in tutti i sudetti casi , se il Frate , che entra , è Suddito , deve anche chieder la licenza al suo Superiore .

5.D. Se pecca, ed incorra nella Scommunica il Frate, che entrato nel Monistero colle dovute licenze, e ne i casi permessi , finito l'affare si trattenga per curiosità a vedere l'Officine , o a parlar con alcune Monache ?

Fr. Mart. di S. Gius. pag. 295. citando Oritz , dice , che non pecca gravemente , ne incorre nella scomunica . Kerck. cap. 5. §. 8. n. 32. citando Rodrigo dice che non pecchi nemmeno venialmente .

6.D. Se possono i Frati accostarsi ne i luoghi esteriori de' Monasterj , come Grate , Parlatorj , Ruote , &c.

7. Conviene distinguere : o si accostano

no

no a detti luoghi per parlar coll'er
 Monache, e non possono farlo, p
 averlo proibito la Sac.Cong. con di-
 versi Decreti obliganti a peccato
 mortale; o si accostano per altro af-
 fare, e non li stà vietato, perche in
 tal caso cessa ogni fine della proibizione.
 E' ben vero, che i Cercatori
 possono accostarsi per chieder limo-
 sina alle Monache, ma non per que-
 sto li è lecito tener con esse lungo
 discorso.

S. III.

*Che i Frati non si facciano Compadri
 d'Uomini, o di Donne.*

Q. D. **C**He cosa venga proibito a Frati
 per questo precetto?

R. S. Bonaventura Cord. citati da Fr.
 Martino di S. Gius. fogl. 300. insegna-
 no, che i Frati per questo precetto
 non possono esser Padri, cioè le-
 var dal Sacro Fonte i Bambini, seb-
 bene possono battezzarli nella ma-
 niera, che fa il Paroco. E quantun-
 que da Sacri Canonici sia loro anche
 questo proibito, ciò s'intende, quan-
 do lo fanno senza licenza del Vescovo.

vo, o del Curato; tolla quale possono solennemente battezzare, ed in caso di necessità possono anche farlo senza tal licenza.

B. D. Se sia illecito a Frati esser Padrini nel Sacramento della Confermazione?

R. Ugo, e Cord. citati da Fr. Mart. di S. Giuf. fogl. 301. dicono essergli ciò proibito almeno tacitamente da questo stesso precetto della Regola.

C A P. XII.

Testo della Regola.

Qualunque de i Frati, li quali per divina ispirazione vorranno andar tra Saraceni, ed altri infedeli, ne dimandino licenza a i suoi Ministri Provinciali: ma i Ministri a niuno diano licenza d'andare, se non a quelli, quali vedranno esser sufficienti ad essere mandati. Oltre di questo io comando per Ubbidienza a Ministri, che dimandino dal Signor Papa uno delli Cardinali della S. Romana Chiesa, il quale sia Governatore, Protettore, e Correttore di questa Fraternità: accioche essendo noi sempre sudditi, e soggetti, a piedi di essa medesima Santa Chiesa, stabiliz-
nel-

*nella Fede Cattolica, osserviamo la po-
vertà, ed umiltà, ed il Santo Evange-
lio del Nostro Signor Gesù Cristo, il
quale fermamente abbiamo promesso.*

*In questo capitolo si contengono due
precetti. Il I. Che i Frati ispirati da
Dio d'andar tra Saraceni, chiedano
licenza a loro Ministri. Il II. Che
i Ministri chiedano al Papa per Pro-
tettore dell'Ordine un Cardinale del-
la S. Chiesa Romana.*

S. I.

*Che i Frati ispirati da Dio di andar tra
Saraceni, chiedano licenza
a lor Ministri.*

1. D. **C**He abilità, e sufficienza ricercasi
nel Frate Minore per andar tra
gl'Infedeli?

2. S. Bonav. insegna, che tali Frati sia-
no robusti di forze, costanti, e pro-
vati nella Fede, e che sempre abbino
menata una vita irreprensibile. Ed il
Pisano aggiugne, che siano dotti,
esemplari, distaccati dal Mondo, e
ben mortificati in tutte le loro azio-
ni. E' ben vero, che i Sudditi in tut-
te le cose sudette si debbono sotto-

mettere a i loro Superiori, e non credere facilmente, che essi siano idonei a tal' affare, e che tutte l'ispirazioni, che sentono di andar tra gl'Infedeli, siano ispirazioni di Dio.

P. D. Se possono i Ministri mandar tra gl'Infedeli quei, che non sono idonei intieramente per tal' affare?

R. Dal testo medesimo della Regola si raccoglie, che i Ministri non possono mandar altri, che quelli, quali veramente conoscono esser sufficienti.

§. II.

Che i Ministri chiedano al Papa per Protettore dell'Ordine un Cardinale della S. Chiesa Romana.

P. D. SE un sol Ministro Provinciale si è obbligato chieder il sudetto Protettore in caso, che il Generale, e tutti gli altri Ministri Provinciali trascurassero di cercarlo?

R. Cord., ed il Manip. citati da Fr. Martino di S. Gius. dicono, che *ex vi Regulae* sarebbe a ciò obbligato, ed in conseguenza non facendolo, peccerebbe. S'avverta, che il solo Ministro

stro Generale deve far al Papa la suddetta richiesta, ed in mancanza di esso gli altri Ministri, come si è detto. E se fatta la richiesta il Papa ricusa darlo, così il Ministro Generale, come gli altri Ministri non hanno altra obbligazione di far nuove richieste. Ved. March. fogl. 454.

g. Unico, ed Ultimo.

IN diversi luoghi si è detto che i Prelati possono dispensare i lor sudditi in alcuni precetti della Regola. Pare ora conveniente, che qui si accennino quali siano questi precetti. E primieramente è certo, che non possono i Prelati dispensare i Sudditi ne i tre Voti essenziali, ne in quelli Precetti, che secondo la Regola sono indispensabili, quali sono i precetti espressi, ed alcuni altri, che attento il fine del precetto, perfezionano alcuno de i tre Voti essenziali, come il precetto di ubbidire al Papa, ed a i Ministri, che specifica, e perfeziona il Voto dell'Ubbidienza.

Possono dunque dispensarsi da Superiori i seguenti.

2. Si può dispensare con i Novizj in quan-

- quanto all'abito, e forma di esso.
2. Nel precetto di non tener i Frati più di due toniche.
 3. Nel precetto, che i Frati si vestino di vestimenti vili.
 4. Che per la custodia spirituale della Regola si ricorra a i Ministri.
 5. Che i Frati non portino calceamenti.
 6. Che i Frati dicano l'Officio divino.
 7. Che i Frati digiunino ne i tempi prescritti della Regola.
 8. Che i Frati non vadino a cavallo.
 9. Che i Ministri, e Custodi tenghino cura degl'Infermi.
 10. Che per i casi riservati si ricorra a i Ministri.
 11. Che i Ministri, e Custodi vadino al Capitolo Generale.
 12. Che nessuno predichi senza esser stato esaminato, ed approvato. *In quibus quidem (dice Polizio presso Xim. fogl. 889.) poterant Prælati Ordinis in aliquo casu ex juxta causa dispensare, in cæteris verò non.* S' avverte che i Ministri Generali possono dispensare in tutti i sudetti 12. precetti; ma i Provinciali non possono dispensare in quelli, che spettano al solo Ministro Generale; come ancora i Guardiani possono dispensare

ne i sudetti precetti, eccetto in quelli, che spettano al Generale, ed al Provinciale. Tal facoltà di dispensare anno i Prelati non solo dal *jus commune*, ma anche per privilegi concessi loro da' Sommi Pontefici, come Pio II., Pio V., ed altri. Così Xim. fogl. 901. E qui termina questa breve Spolizione della Nostra S. Regola, e prego Iddio, che quanto in essa si è detto, tutto riesca a gloria Sua, e di profitto a miei Confratelli, per li quali principalmente si è fatta, soggettandola tutta alle censure, e giudizio della Serafica Religione mia Madre, e molto più a quello della S. Chiesa Romana, in cui voglio vivere, e morire. Amen. Nel Convento di S. Lucia del Monte oggi 7. di Agosto 1732., ricorrendo la Festa del Glorioso S. Gaetano mio singularissimo Avvocato.

I L F I N E.

TA-

TAVOLA

DE' CAPITOLI, E SS.

Che si contengono in questa Sposizione .

CAP. I. De i tre Voti essenziali, Ubbi- dienza, Povertà, e Castità. pag. 16	
S. I. Del Voto dell' Ubbidienza.	16
S. II. Del Voto della Povertà.	20
S. III. Del Voto della Castità.	22
CAP. II. Di ciò, che riguarda la Rece- zione, Educazione, e Professione de' Novizj. Che i Frati già professi non possono uscire dalla Religione. Che i Frati abbino una tonica con cap- puccio, ed un'altra senza di esso. Che a Frati non sia lecito portar calcea- menti. Che i Frati si vestino di ve- stimenti vili.	23
S. I. De i Novizj.	26
S. II. Del Precetto, che proibisce a Frati di non uscire da questa Reli- gione.	31
S. III. Del Precetto, che vieta l'uso di più di due toniche.	33
S. IV. Del Precetto, che i Frati non portino calceamenti.	38
S. V. Del Precetto, che comanda a Fra-	41

<i>ti di vestirsi di vestimenti vili.</i>	41
CAP. III. <i>Che i Frati Chierici dicano l'Officio Divino, ed i Laici recitino i Pater nostri. Del Digiunare ne i tempi stabiliti dalla Regola. Del non andar a cavallo senza manifesta necessit�, o vero infermit�.</i>	42
<i>S. I. Dell'Officio Divino.</i>	44
<i>S. II. Del Precetto del Digiuno.</i>	47
<i>S. III. Del Precetto, che vieta a Frati di andar a cavallo.</i>	51
CAP. IV. <i>Che i Frati non ricevino danari, o vero pecunia.</i>	56
<i>S. Unico.</i>	56
<i>Del Sindico.</i>	75
CAP. V. <i>Del modo del Lavorare.</i>	77
CAP. VI. <i>Che niente s'appropriino i Frati, e de i Frati Infermi.</i>	80
<i>S. I. Che i Frati niente s'appropriino ne in commune, ne in particolare.</i>	81
<i>S. II. Del Precetto di curare gl'Infermi.</i>	96
CAP. VII. <i>Del Precetto, che obbliga i Frati a ricorrere a i Ministri Provinciali per l'assoluzione de i casi riservati.</i>	97
CAP. VIII. <i>Che tutti i Frati abbino un Ministro Generale, che sia Frate del medesimo Ordine. Che morto questo Generale, i Ministri, ed i Custodi n'elig-</i>	

n'eliggano un'altro . Che conoscendosi
non esser idoneo l'eletto al servizio
de' Frati , n'eliggano un'altro . 106

CAP. IX. De' Predicatori . 107

CAP. X. Dell' Ubbidienza , che devono
avere i Frati a i loro Superiori .
Che conoscendo i Frati non poter'os-
servar la Regola spiritualmente ,
debbono ricorrere a i loro Ministri . 110

§. I. Dell' Ubbidienza , che devono
aver i Frati a i lor Prelati . 112

§. II. Del Precetto , che obliga i Frati
ricorrere a lor Ministri , allorchè
conoscono non poter osservar la Re-
gola spiritualmente . 120

CAP. XI. Che i Frati non abbino sospetti
conforzj , o consegli di Donne . Che
non entrino ne' Monisterj delle Mo-
nache . Che non si faccino Compadri
d'Uomini , o di Donne . 122

§. I. Che i Frati non abbino sospetti
conforzj , o consegli di Donne . 122

§. II. Che i Frati non entrino ne' Mo-
nisterj delle Monache . 126

§. III. Che i Frati non si faccino Com-
padri d'Uomini , o di Donne . 129

CAP. XII. Che i Frati ispirati da Dio
d'andar tra Saraceni , chiedano li-
cenza a lor Ministri . Che i Ministri
chiedano al Papa per Protettore del-
l'Or-

*L'Ordine un Cardinale della S. Chiesa
Romana.*

- S. I. Che i Frati ispirati da Dio s'an-
dar tra Saraceni, chiedano licenza
a lor Ministri. 130
- S. II. Che i Ministri chiedano al Pa-
pa per Protettore dell'Ordine uno
de' Cardinali della S. Chiesa Roma-
na. 131

Divozione per venerare il Santissimo Nome di M. A. R. I. A molto grata alla Santissima Vergine, e di molto profitto Spirituale per chi l'esercita ogni giorno. Consiste nel recitare il Cantico: MAGNIFICAT, e quattro Salmi del Salterio, le prime lettere de' quali appunto formano questo Santissimo Nome di M. A. R. I. A, frapponendo tra detti Salmi un' Ave Maria, e quella Stanza dell' Ave Maris Stella:

*Monstra, Te esse Matrem,
Sumat per Te preces,
Qui pro nobis natus,
Tulit esse tuus.*

Nel modo seguente:

Cant. B. M. Virg. Luc. 1. 6.

Magnificat Animaꝝ mea Domi-
num.

Et exultavit Spiritus meus; in Deo Sa-
lutari meo.

Quia respexit humilitatem Ancillæ suæ;
ecce enim ex hoc beatam Me dicent
omnes generationes:

Quia fecit Mihi magna, Qui potens est:
& Sanctum Nomen ejus.

Est

Et Misericordia ejus a progenie in pro-
genies ; timentibus eum .

Fecit potentiam in brachio Suo : dispersit
Superbos Mente Cordis sui .

Deposuit potentes de Sede : & exalta-
vit humiles .

Efuriens implevit bonis ; & Divites
dimisit inanes .

Suscepit Israel puerum suum : recorda-
tus Misericordiae suae .

Sicut locutus est ad Patres nostros: Abra-
ham , & Semini ejus in Sæcula .

Gloria Patri , &c.

*Ave Maria , &c. Mostra , Te esse
Matrem &c.*

Psal. 119.

AD Dominum cum tribularer clama-
vi : & exaudivit me .

Domine libera animam meam a labiis ini-
quis : & a lingua dolosa .

Qui detur tibi , aut quid apponatur tibi:
ad linguam dolosam ?

Sagittæ potentis acutæ : cum carbonibus
desolatoriis .

Heu mihi , quia incolatus meus prolon-
gatus est : habitavi cum habitanti-
bus Cedar ; multum incola fuit ani-
ma mea .

Cum

Cum his , qui oderunt pacem , eram pacificus : cum loquebar illis , impugnabant me gratis. Gloria Patri, &c.
Ave Maria , &c. Monstra , Te esse Matrem , &c.

Ex Psalmo 118.

Retribue servo tuo , vivifica me , & custodiam sermones tuos .

Revela oculos meos ; & considerabo mirabilia de lege tua .

Incola ego sum in terra ; non abscondas a me mandata tua .

Concupivit anima mea desiderare justificationes tuas ; in omni tempore .

Increpasti superbos ; maledicti , qui declinant a mandatis tuis .

Aufer a me opprobrium , & contemptum ; quia testimonia tua exquisivi .

Etenim sederunt principes , & adversum me loquebantur ; servus autem tuus exercebatur in justificationibus tuis .

Nam & testimonia tua meditatio mea est ; & consilium meum justificationes tuæ .

Adhæsit pavimento anima mea ; vivifica me secundum verbum tuum .

Vias

Vias meas enuntiavi , & exaudisti me ;
doce me justificationes tuas .

Viam justificationum tuarum instrue me ;
& exercebor in mirabilibus tuis .

Dormitavit anima mea præ tædio ; con-
firma me in verbis tuis .

Viam iniquitatis amove a me ; & de le-
ge tua miserere mei .

Viam veritatis elegi ; judicia tua non
sum oblitus .

Adhæsi testimoniis tuis Domine ; noli
me confundere .

Viam mandatorum tuorum cucurri ; cum
dilatasti cor meum . Gloria Patri ,
&c.

*Ave Maria , &c. Monstra , Te esse
Matrem , &c.*

Psal. 125.

IN convertendo Dominus captivitatem
Sion ; facti sumus sicut consolati .

Tunc repletum est gaudio os nostrum :
& lingua nostra exultatione .

Tunc dicent inter gentes : magnificavit
Dominus facere cum eis .

Magnificavit Dominus facere nobiscum ;
facti sumus lætantes .

Converte Domine captivitatem nostram ;
sicut forens in Aulro .

Qui

Qui seminant in lachryimis ; in exultatione metent .

Euntes ibant , & flebant ; mittentes semina sua .

Venientes autem venient cum exultatione ; portantes manipulos suos. Gloria Patri , &c.

Ave Maria , &c. Monstra , Te esse Matrem &c.

Psal. 122.

AD te levavi oculos meos ; qui habitas in Cœlis ,

Ecce sicut oculi fervorum ; in manibus Dominorum suorum .

Sicut oculi ancillæ in manibus Domine suæ ; ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum , donec misereatur nostri .

Miserere nostri Domine , miserere nostri ; quia multum repleti sumus despectione .

Quia multum repleta est anima nostra ; opprobrium abundantibus , & despectio superbis . Gloria Patri , &c.

Ave Maria , &c. Monstra , Te esse Matrem , &c.

An-

Antiphona .

Sancta MARIA succurre miseris , ju-
va pusillanimes , refove flebiles , ora
pro populo , interveni pro clero ,
intercede pro devoto scemineo sexu ;
Sentiant omnes tuum juvamen qui-
cunque celebrant tui Sancti Nomi-
nis commemorationem .

†. Dignare , me laudare Te , Virgo
Sacrata .

†. Da mihi virtutem contra Hostes
tuos .

Oratio .

Concede Quæsumus ; Omnipotens
Deus , ut Fideles tui , qui sub
Sanctissimæ Virginis MARIÆ No-
mine , & Protectione lætantur ejus
pia intercessione , a cunctis malis li-
berentur in terris , & ad gaudia
æterna pervenire mereantur in Cœ-
lis . Per Christum Dominum no-
strum . Amen .

*Atti Cristiani da farsi spesso da i Religiosi ;
che attendono alla lor perfezione .*

Per intelligenza della necessità degli Atti seguenti deve supporfi , che sia indubitato frà Dottori , che ogni Cristiano sia obligato fare spesso in vita , e nel punto della morte Atti di Fede , Speranza , e Carità ; e farebbe colpa trascurarli . Ciò supposto , è cosa facile ad intendere , quanto sia ben fatto il fare ogni giorno , o almeno spesso gli Atti sudetti per adempire l'obligo accennato , e per ritrovarsi l'Anima ben abituata nel punto della morte ,

Atto di Fede .

Dio mio Trino , ed Uno . Io credo tutte , e ciascuna delle verità , che tiene , ed insegna la Santa Chiesa Romana . Credo specialmente il Mistero della Trinità Santissima , l'Incarnazione del Verbo Divino , e che sete giusto Rimuneratore . Credo in oltre i Santi Sacramenti , specialmente quello della Santissima Eucaristia ; ed ogni altro Articolo , che dalla Santa Chiesa sia stato definito ;
e tut-

è tutto ciò credo , Signor mio , per-
che Voi , Verità infinita , l'avete ri-
velato , e la stessa Santa Chiesa lo
propone a credere . In questa Fede
voglio vivere , e morire ; anzi per
essa morire , se sarà necessario . E se
il Demonio colle sue suggestioni
o in vita , o in morte volesse altri-
mente persuadermi , da ora per allo-
ra mi protesto non darvi un minimo
consenso ; anzi le detesto con tutta
la vivezza del mio spirito .

Atto di Speranza .

VI offerisco , Signor mio , li meriti ;
virtù , piaghe , e Sangue di Gesù
co' i meriti , e virtù di Maria Vergine ,
e Santi tutti del Cielo in sodisfazio-
ne de' miei peccati , e spero nella
vostra infinita Bontà , e Misericor-
dia , e nelle Promesse fattemi da Ge-
sù , che me li perdonarete , e mi da-
rete ajuto d'emendarmi ; mi conce-
derete quello , che vi cerco per me ,
e miei Prossimi , e mi darete la glo-
ria del Paradiso .

Atto di Carità .

Signor mio , Bontà infinità ; col maggior affetto, che posso Io vi amo sopra ogni cosa : mi rallegro infinitamente , che siete Dio , e di tutte le vostre infinite perfezioni . Vi offerisco l'amore , con cui sete amato dalle vostre Creature , e godo che sete infinitamente amabile . Desidero , Dio mio , amarvi , quanto meritate . Bramo , che da tutti siate conosciuto , e mai da nessuno offeso . In fine, Signor mio , volentieri mi annienterei per vostra gloria, e per darvi gusto . Concedetemi , Dio mio, questo vostro amore , non permettete , che mai per mia colpa ne sii privo , e fatemi grazia , che finalmente venghi ad amarvi per tutta l'Eternità in Cielo in Compagnia de' vostri Eletti . Amen .

Atto di Contrizione .

E Perche sò, Dio mio, d'avervi offeso, prostrato a terra col maggior sentimento, che posso, ve ne chiedo perdono : me ne doglio infinitamente
per

per amor vostro ; abbruggio tutti li
miei peccati nel Cuore di Gesù ; gli
affogo nel suo Sangue prezioso , e
propongo coll' ajuto della vostra
grazia emendarmi , e confessarmi ;
e farne la dovuta penitenza .

*Fr. Cajetanus a S. Nicolao S. T. L. ex
Diffinitor , ac bujus Provinciae S.
Petri de Alcantara Fratrum Minorum
Discalceatorum in Regno Neapolitano
Minister Provincialis , &
Servus, &c.*

Cum Opusculum , quod inscribitur :
*Breve Dichiarazione della Regola de
Fratrum Minori , &c.* a Fratre No-
stro Fratre Martino a Cruce praedi-
ctae Nostrae Provinciae Sacerdote
compositum , duo Theologi , qui-
bus id a Nobis commissum fuerat ,
recognoverint , & in lucem edi posse
probaverint , facultatem Concedimus ,
ut , servatis de jure servandis ,
Typis mandetur , si iis , ad
quos pertinet , ita videbitur .

Data in Nostro Regali Conventu S. Luciae
de Monte Neapolis Manu propria
subscripta , ac Sigillo Majori
Officii Nostri insignita die decima
Augusti 1732.

*F. Cajetanus a S. Nicolao Minister
Provincialis .*

*Fr. Hieronymus a S. Joanne
Evangelista ex Diffinitor
Secret. Provinciae .*

EMINENTISS. ; E REVERENDISS.
SIGNORE .

FR. Martino della Croce della Provin-
cia di S. Pietro di Alcantera de Mi-
nori Scalzi in questo Regno di Na-
poli riverente espone a V. E. , come
desidera dare alle Stampe un Libret-
to intitolato : *Breve Dichiarazione
della Regola de' Frati Minori &c.* Per
tanto supplica V. Em. a commetter-
ne la revisione a chi le farà in grado:
ed il tutto avrà a grazia , ut Deus.

*Admodum Reverendus Dominus D. Chri-
stophorus Albani Parochus S. Januarii
ad Ulmum revideat , & referat Neap.
die 13. Augusti 1732.*

D.D.NIC.CASTELLI VIC.GEN.

Can. Januarius Majellus pro Can. Dep.

Potest imprimi : Neapoli die 10. Septembris 1732.

**Christophorus Albani Abbas, & Rector
Curatus S. Januarii ad Ulmum.**

*Attenta supradicta relatione imprimatur
Neapoli 16. Septembris 1732.*

D.D.NIC.CASTELLI VIC. GEN.

Can. Januarius Majellus pro Can. Dep:

EC:

ECCELLENTISSIMO SIGNORE.

FR. Martino della Croce della Provincia di San Pietro d'Alcantera de' Minori Scalzi in quello Regno di Napoli, umilmente rappresenta a V.E., che desidera dare alle Stampe un Libretto intitolato : *Breve Dichiarazione della Regola de' Frati Minori &c.* Supplica per tanto V. E. di far' assegnare quel Revisore , che li piacerà , ch' il tutto il Supplicante l' otterrà a grazia , ut Deus .

*Rev. Doct. D. Hieronymus Nobile videat,
& in scriptis referat .*

MAZZACCARA R. GIOVANE R.
PISACANE R. VENTURA R.
CASTELLI R. PEYRI R.
PATERNO' R.

Ill. Dux LAURIAE non interfuit .

*Provisum per Sua Exc. Neap. die 8.
Augusti 1732.*

Petrillus .

EX-

EXCELLENTISS. PRINCEPS

JUssu Exc.V. vidi librum, cui titulus:
*Breve dichiarazione della Regola de'
Fratr. Minori composta dal P.F. Mar-
tino della Croce, &c. nihilque in eo
inveni, quod Regiæ adversaretur
Jurisdictioni: Imo; cum eleganti bre-
vitate rem regularibus summè pro-
ficuam exhibeat, typis mandari pos-
se, si Exc.V. visum fuerit, putavi.*
Neapoli 19. Septembris 1732.
Exc. V.

Humil. addit., & Obsequentiss. Servus
Hieronymus Nobile.

*Visa relatione imprimatur, & in publica-
tione servetur Regia Prag.*

MAZZACCARA R. GIOVENE R.
PISACANE R. VENTURA R.
CASTELLI R. PEYRI R.
PATERNO' R.
Ill. Dux LAURIAE non interfuit.

Provisum per S. Exc. Neap. 13. Off. 1732:
Petrillus.

ANT 1315575